

*Appendice normativa e bibliografica
al volume*

Lavoro e Democrazia La società e le istituzioni tra Costituzione europea e Costituzione italiana

Atti del Convegno tenutosi a Bologna il 15 novembre 2004

A cura di
Stefania Fenati
Centro documentazione Europa
Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
Marzo 2005

Indice:

- Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino Parigi, 26 agosto 1789 p. 2
- Estratto da: "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 p. 7
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali p. 8
- Estratto dalla "Costituzione della Repubblica Italiana" p. 25
- Estratto dalla "Basic Law of Germany" p. 28
- Estratto dalla "Constitución Española de 27 de diciembre de 1978" p. 30
- Conclusioni Della Presidenza "Consiglio europeo di Lisbona" - 23 e 24 marzo 2000 p. 32
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (18.12.2000 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/1) p. 58
- Estratto dal "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa" p. 72
- Segnalazioni bibliografiche: Le ultime acquisizioni della Biblioteca e del Centro documentazione Europa del Consiglio regionale p. 80

Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino

Parigi, 26 agosto 1789

I rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti

Diritti dell'Uomo e del Cittadino:

Articolo 1

Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Articolo 2

Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Articolo 3

Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Articolo 4

La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Articolo 5

La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Articolo 6

La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve quindi essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Articolo 7

Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

Articolo 8

La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Articolo 9

Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Articolo 10

Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purchè la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Articolo 11

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Articolo 12

La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Articolo 13

Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.

Articolo 14

Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.

Articolo 15

La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

Articolo 16

Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.

Articolo 17

La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.

Estratto da:

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

Articolo 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi

CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;

Considerata la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo a cui essi si appellano;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione universale.

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I - DIRITTI E LIBERTÀ

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3 - Divieto della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 - Divieto di schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questo articolo:

- a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;
- b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- d) ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:

- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

- d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1(c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 - Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :
- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
 - b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
 - c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
 - d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

Articolo 7 - Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo

individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12 - Diritto al matrimonio

Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1. e 7).

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18 - Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Articolo 19 - Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente,

Articolo 20 - Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti.

Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno; ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte.

Articolo 22 - Elezione dei giudici

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.
2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alte Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 - Durata del mandato

1. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.
2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.
3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.
6. Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni.
7. I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24 - Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti.

Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da referendari.

Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
- b) costituisce Camere per un periodo determinato;

- c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d) adotta il regolamento della Corte; e
- e) elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato Parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato Parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.
3. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità con il regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato Parte interessato.

Articolo 28 - Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione è definitiva.

Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.
3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30 - Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 - Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e
- b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32 - Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.
2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è la Corte che decide.

Articolo 33 - Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte Contraente.

Articolo 34 - Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.

Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se:
 - a) è anonimo; oppure
 - b) è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quand'essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

Articolo 36 - Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37 - Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:
 - a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
 - b) che la controversia è stata risolta; oppure
 - c) che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2. La Corte può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò è giustificato dalle circostanze.

Articolo 38 - Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole

1. Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
 - a) procede all'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione;
 - b) si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.

Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 - Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 - Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale.
3. Se il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.

Articolo 44 - Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
 - a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - c) se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l'articolo 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 47 - Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.

Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 52 - Indagini del Segretario Generale

Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55 - Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali
2. La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 - Riserva

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Articolo 58 - Denuncia

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.
3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59 - Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

Estratto dalla
Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

[...]

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

[...]

**TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI**

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

[...]

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Estratto da:
Basic Law of Germany

[...]

Article 2

[Personal freedoms]

(1) Every person shall have the right to free development of his personality insofar as he does not violate the rights of others or offend against the constitutional order or the moral law.

(2) Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to a law.

[...]

Article 14

[Property, inheritance, expropriation]

(1) Property and the right of inheritance shall be guaranteed. Their content and limits shall be defined by the laws.

(2) Property entails obligations. Its use shall also serve the public good.

(3) Expropriation shall only be permissible for the public good. It may only be ordered by or pursuant to a law that determines the nature and extent of compensation. Such compensation shall be determined by establishing an equitable balance between the public interest and the interests of those affected. In case of dispute respecting the amount of compensation, recourse may be had to the ordinary courts.

[...]

Article 72

[Concurrent legislative power of the Federation: definition]

(1) On matters within the concurrent legislative power, the Länder shall have power to legislate so long as and to the extent that the Federation has not exercised its legislative power by enacting a law.

(2) The Federation shall have the right to legislate on these matters if and to the extent that the establishment of equal living conditions throughout the federal territory or the maintenance of legal or economic unity renders federal regulation necessary in the national interest.

(3) A federal law may provide that federal legislation that is no longer necessary within the meaning of paragraph (2) of this Article may be superseded by Land law.

[...]

Article 74

[Subjects of concurrent legislation]

Concurrent legislative powers shall extend to the following subjects:

[...]

15. the transfer of land, natural resources, and means of production to public ownership or other forms of public enterprise;

16. prevention of the abuse of economic power; [...]

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978

[...]

Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

[...]

Artículo 33:

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

[...]

Artículo 128:

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Conclusioni Della Presidenza CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA 23 E 24 MARZO 2000

Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona per concordare un nuovo obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza. All'inizio dei lavori si è svolto uno scambio di vedute con la Presidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, sui principali temi in discussione.

I. OCCUPAZIONE, RIFORME ECONOMICHE E COESIONE SOCIALE

UN OBIETTIVO STRATEGICO PER IL NUOVO DECENNIO

La nuova sfida

1. L'Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza. Questi cambiamenti interessano ogni aspetto della vita delle persone e richiedono una trasformazione radicale dell'economia europea. L'Unione deve modellare tali cambiamenti in modo coerente con i propri valori e concetti di società, anche in vista del prossimo allargamento.

2. Il ritmo rapido e sempre crescente dei mutamenti rende urgente un'azione immediata da parte dell'Unione per sfruttare appieno i vantaggi derivanti dalle opportunità che si presentano. Ne consegue la necessità per l'Unione di stabilire un obiettivo strategico chiaro e di concordare un programma ambizioso al fine di creare le infrastrutture del sapere, promuovere l'innovazione e le riforme economiche, e modernizzare i sistemi di previdenza sociale e d'istruzione.

Punti di forza e di debolezza dell'Unione

3. L'Unione vanta il miglior contesto macroeconomico di tutta una generazione. Conseguentemente a una politica monetaria orientata verso la stabilità, supportata da politiche di bilancio sane in un contesto di moderazione salariale, l'inflazione e i tassi d'interesse sono bassi, i disavanzi del settore pubblico sono stati notevolmente ridotti e la bilancia dei pagamenti dell'UE è in equilibrio. L'euro è stato introdotto con successo e sta procurando i vantaggi che si attendevano per l'economia europea. Il mercato interno è in larga misura realizzato e sta fornendo vantaggi tangibili sia ai consumatori sia alle imprese. Il prossimo allargamento creerà nuove opportunità di crescita e occupazione. L'Unione possiede una forza lavoro con un livello di formazione generalmente elevato, nonché sistemi di protezione sociale in grado di fornire, al di là del loro valore intrinseco, il quadro stabile necessario per gestire i mutamenti strutturali derivanti dal passaggio verso una società basata sulla conoscenza. Si è registrata una ripresa della crescita e della creazione di posti di lavoro.

4. Questi punti di forza non devono farci dimenticare l'esistenza di una serie di debolezze. Più di 15 milioni di europei sono tuttora disoccupati. Il tasso di occupazione è eccessivamente basso ed è caratterizzato da un'insufficiente partecipazione al mercato del lavoro di donne e lavoratori anziani. La disoccupazione strutturale di lungo periodo e marcati squilibri regionali in materia di disoccupazione restano endemici in certe zone dell'Unione. Il settore dei servizi è sviluppato in modo insufficiente, soprattutto per quanto riguarda le telecomunicazioni e Internet. Sussiste una mancanza di qualificazione che si sta accentuando, segnatamente nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, in cui un numero sempre crescente di posti di lavoro rimane inoccupato. Dato l'attuale miglioramento della situazione economica, è questo il momento di intraprendere riforme sia economiche che sociali nel quadro di una strategia positiva che combini competitività e coesione sociale.

Modalità di azione

5. L'Unione si è ora prefissata **un nuovo obiettivo strategico** per il nuovo decennio: *diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale*. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede una **strategia globale** volta a:

- predisporre il passaggio verso un'economia e una società basate sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di società dell'informazione e di R&S, nonché accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell'innovazione e completando il mercato interno;
- modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l'esclusione sociale;

– sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando un'adeguata combinazione di politiche macroeconomiche.

6. Questa strategia è intesa a consentire all'Unione di ripristinare condizioni propizie alla piena occupazione e a rafforzare la coesione regionale nell'Unione europea. Il Consiglio europeo dovrà stabilire l'obiettivo della piena occupazione in Europa nella nuova società emergente, maggiormente adeguata alle scelte personali di donne e uomini. Se le misure espone più avanti sono attuate in un sano contesto macroeconomico, un tasso medio di crescita economica del 3% circa dovrebbe essere una prospettiva realistica per i prossimi anni.

7. Questa strategia potrà essere attuata migliorando i processi esistenti, introducendo un **nuovo metodo di coordinamento aperto** a tutti i livelli, associato al potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Consiglio europeo ai fini di una direzione strategica più coerente e di un efficace monitoraggio dei progressi compiuti. Una riunione del Consiglio europeo che si terrà ogni primavera definirà i pertinenti mandati e ne garantirà il follow-up.

PREDISPORRE IL PASSAGGIO A UN'ECONOMIA COMPETITIVA, DINAMICA E BASATA SULLA CONOSCENZA

Una società dell'informazione per tutti

8. Il passaggio a un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l'occupazione. Inoltre sarà in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e l'ambiente. Affinché si tragga il massimo vantaggio da questa opportunità, il Consiglio e la Commissione sono invitati ad elaborare un piano d'azione globale eEurope, da presentare al prossimo Consiglio europeo di giugno, avvalendosi di un metodo di coordinamento aperto basato su un'analisi comparativa delle iniziative nazionali combinata con la recente iniziativa della Commissione denominata eEurope e la sua comunicazione intitolata "Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione".

9. Le imprese e i cittadini devono avere accesso a un'infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un'ampia gamma di servizi. Occorre che ogni cittadino possieda le competenze necessarie per vivere e lavorare in questa nuova società dell'informazione. Mezzi diversi di accesso dovranno impedire l'esclusione dall'informazione. Deve essere intensificata la lotta contro l'analfabetismo. I disabili dovranno essere oggetto di particolare attenzione. Le tecnologie dell'informazione possono essere utilizzate per reimpostare lo sviluppo urbano e regionale e promuovere tecnologie compatibili con la tutela dell'ambiente. Le industrie che producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete. È necessario che le amministrazioni pubbliche compiano effettivi sforzi a tutti i livelli per avvalersi delle nuove tecnologie come mezzo per far sì che le informazioni siano il più possibile accessibili.

10. Il pieno sfruttamento del potenziale elettronico dell'Europa dipende dalla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del commercio elettronico e di Internet; l'Unione potrà in tal modo stare al passo con i suoi concorrenti grazie al collegamento veloce a Internet di un maggior numero di imprese e di privati cittadini. Le regole del commercio elettronico devono essere affidabili e ispirare fiducia a imprese e consumatori. È necessario intraprendere iniziative per garantire che l'Europa mantenga il suo ruolo guida in settori tecnologici chiave quali le comunicazioni mobili. L'evoluzione rapida della tecnologia potrà richiedere, in futuro, approcci normativi nuovi e più flessibili.

11. In particolare il Consiglio europeo invita:

– il Consiglio, se del caso di concerto con il Parlamento europeo, ad adottare, il più presto possibile nel corso del 2000, la normativa in discussione riguardante il quadro giuridico per il commercio elettronico, il diritto d'autore e i diritti connessi, la moneta elettronica, la vendita a distanza di servizi finanziari, la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze, il regime di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso; la Commissione e il Consiglio sono altresì invitati ad analizzare in che modo si possa accrescere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico, in particolare attraverso sistemi alternativi per la soluzione delle controversie;

– il Consiglio e il Parlamento europeo a concludere il più celermente possibile nel 2001 i lavori sulle proposte legislative annunciate dalla Commissione in seguito alla revisione del quadro normativo per le telecomunicazioni, compiuta da questa Istituzione nel 1999; invita altresì gli Stati membri e, se del caso, la Comunità, ad assicurare che i requisiti in materia di frequenze per i nuovi sistemi di comunicazioni mobili siano soddisfatti con efficacia e a tempo debito. Entro la fine del 2001 dovrebbero essere pienamente realizzati mercati delle telecomunicazioni completamente integrati e liberalizzati;

– gli Stati membri, con la Commissione, ad adoperarsi per incrementare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una riduzione sostanziale dei costi di utilizzo di Internet;

- gli Stati membri a garantire che tutte le scuole dell'Unione abbiano accesso a Internet e alle risorse multimediali entro la fine del 2001 e che tutti gli insegnanti necessari siano in grado di usare Internet e le risorse multimediali entro la fine del 2002;
- gli Stati membri a garantire l'accesso elettronico generalizzato ai principali servizi pubblici di base entro il 2003;
- la Comunità e gli Stati membri, con l'appoggio della BEI, a rendere accessibili in tutti i paesi europei reti interconnesse a basso costo e ad alta velocità per l'accesso a Internet e a stimolare lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e delle reti di telecomunicazioni più avanzate, nonché dei contenuti veicolati dalle reti stesse. Il piano d'azione eEurope dovrebbe definire obiettivi specifici.

Definire uno spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

12. Tenuto conto dell'apporto significativo della ricerca e dello sviluppo alla crescita economica, all'occupazione e alla coesione sociale, l'Unione europea deve adoperarsi per realizzare gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione "Verso uno spazio europeo della ricerca". Occorre integrare e coordinare meglio le attività di ricerca a livello nazionale e dell'Unione per renderle quanto più possibile efficaci ed innovative e per assicurare che l'Europa possa offrire prospettive allettanti ai suoi migliori ricercatori. Ci si dovrà avvalere pienamente degli strumenti previsti dal trattato e di tutti gli altri mezzi idonei, tra cui gli accordi volontari, per raggiungere questo obiettivo con flessibilità, in modo decentrato e senza burocrazia. Nel contempo si compenseranno adeguatamente l'innovazione e le idee scaturite in questo nuovo contesto economico basato sulla conoscenza, in particolare mediante la tutela dei brevetti.

13. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione, nonché agli Stati membri ove occorra, di adottare nell'ambito della creazione di uno spazio europeo della ricerca le misure necessarie per:

- mettere a punto opportuni meccanismi per il collegamento in rete dei programmi di ricerca nazionali e comuni, su base volontaria e con obiettivi scelti liberamente, allo scopo di trarre maggior vantaggio dalle risorse concertate destinate alla ricerca e allo sviluppo negli Stati membri, e assicurare la comunicazione puntuale al Consiglio dei progressi compiuti; repertoriare entro il 2001 i centri di ricerca e sviluppo all'avanguardia in tutti gli Stati membri per migliorare la diffusione dell'eccellenza;
- migliorare le condizioni per l'investimento privato nella ricerca, i partenariati di R&S e le nuove imprese ad alta tecnologia, avvalendosi di idonee politiche fiscali, dei capitali di rischio e del sostegno della BEI;
- incoraggiare lo sviluppo di un metodo di coordinamento aperto per l'analisi comparativa delle politiche nazionali in materia di ricerca e sviluppo e identificare, entro giugno 2000, indicatori per valutare i risultati in differenti settori, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane; introdurre entro il giugno 2001 un quadro europeo di valutazione dell'innovazione;
- facilitare, entro la fine del 2001, la creazione di una rete transeuropea ad altissima velocità per le comunicazioni scientifiche per via elettronica, con il sostegno della BEI, che colleghi gli istituti di ricerca e le università, così come le biblioteche a carattere scientifico, i centri scientifici e, progressivamente, le scuole;
- adottare iniziative per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori in Europa e per attrarre e far rimanere in Europa i talenti per la ricerca di elevata qualità;
- assicurare che entro la fine del 2001 sia disponibile un brevetto comunitario, compreso il modello di utilità, affinché la protezione brevettuale su scala comunitaria nell'Unione possa essere ottenuta mediante procedure altrettanto semplici ed economiche, ed abbia portata altrettanto estesa, quanto la protezione concessa dai concorrenti più importanti.

Creare un ambiente favorevole all'avviamento e allo sviluppo di imprese innovative, specialmente di PMI

14. La competitività e il dinamismo delle imprese dipendono direttamente da un contesto normativo propizio all'investimento, all'innovazione e all'imprenditorialità. Ulteriori sforzi sono necessari per diminuire i costi relativi al "doing business" e rimuovere l'onere burocratico inutile, entrambi particolarmente gravosi per le PMI. Le istituzioni europee, i governi nazionali e le autorità regionali e locali devono continuare a prestare particolare attenzione all'impatto delle regolamentazioni proposte e ai relativi costi di applicazione e dovrebbero continuare il loro dialogo con le imprese e con i cittadini tenendo presente questo obiettivo. Un'azione specifica si impone anche per incoraggiare le interfacce chiave nelle reti innovative, ossia le interfacce tra le imprese e i mercati finanziari, la ricerca e lo sviluppo e gli istituti di formazione, i servizi di consulenza e i mercati tecnologici.

15. Il Consiglio europeo ritiene che in questo settore occorra adottare un metodo di coordinamento aperto e di conseguenza chiede:

- al Consiglio e alla Commissione di avviare, entro giugno 2000, un'analisi comparativa su questioni quali il tempo necessario e i costi relativi all'avviamento di un'impresa, l'importo del capitale di rischio investito, il numero di laureati in materie economiche e scientifiche e le opportunità di formazione. I primi risultati di questa operazione dovrebbero essere presentati entro dicembre 2000;
- alla Commissione di presentare entro breve una comunicazione su un'Europa imprenditoriale, innovativa e aperta insieme al programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità per il 2001-2005 che svolgerà un ruolo chiave quale catalizzatore per questa iniziativa;
- al Consiglio e alla Commissione di elaborare una carta europea per le piccole imprese, da approvare nel giugno 2000, che dovrebbe impegnare gli Stati membri a focalizzare gli strumenti summenzionati sulle piccole imprese, che rappresentano il principale motore per la creazione di posti di lavoro in Europa, e a rispondere specificamente alle loro esigenze;
- al Consiglio e alla Commissione di riferirgli entro la fine del 2000 sul riesame in corso degli strumenti finanziari BEI e FEI nella prospettiva di riorientare i finanziamenti verso il sostegno all'avviamento di imprese, alle imprese ad alta tecnologia e alle microimprese, nonché verso altre iniziative a capitale di rischio proposte dalla BEI.

Riforme economiche per un mercato interno completo e pienamente operativo

16. Per completare il mercato interno in taluni settori e per migliorare le prestazioni insoddisfacenti di altri è necessario agire rapidamente per tutelare gli interessi delle imprese e dei consumatori. Altresì fondamentale, se si vogliono sfruttare interamente i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato, è un quadro efficace per una revisione e un miglioramento costanti, basato sulla strategia per il mercato interno approvata dal Consiglio europeo di Helsinki. Inoltre, sono anche essenziali regole eque ed applicate uniformemente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato onde garantire che le imprese possano prosperare e operare efficacemente su un piano di parità nel mercato interno.

17. Il Consiglio europeo chiede pertanto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze:

- di elaborare, entro la fine del 2000, una strategia per la soppressione degli ostacoli ai servizi;
- di accelerare la liberalizzazione in settori quali gas, energia elettrica, servizi postali e trasporti. Analogamente, per quanto riguarda l'uso e la gestione dello spazio aereo, il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte quanto prima possibile. L'obiettivo è quello di ottenere, in tali settori, un mercato interno pienamente operativo; nella riunione della primavera prossima il Consiglio europeo verificherà i progressi compiuti sulla base di una relazione della Commissione e di opportune proposte;
- di concludere sollecitamente i lavori sulle future proposte di aggiornamento della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare per permettere la partecipazione delle PMI, onde consentire che la nuova regolamentazione entri in vigore entro il 2002;
- di prendere i provvedimenti necessari per garantire che entro il 2003 le procedure relative agli appalti comunitari e pubblici siano espletate per via elettronica;
- di fissare entro il 2001 una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare, incluso il funzionamento dell'amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario. Essa dovrebbe comprendere l'individuazione dei settori in cui è necessaria un'ulteriore azione degli Stati membri per razionalizzare il recepimento della normativa comunitaria nella legislazione nazionale;
- di proseguire i rispettivi sforzi intesi a promuovere la concorrenza e a ridurre il livello generale degli aiuti di Stato, spostando l'accento dal sostegno alle singole imprese o ai singoli settori verso il conseguimento di obiettivi orizzontali di interesse comunitario, quali l'occupazione, lo sviluppo regionale, l'ambiente e la formazione o la ricerca.

18. Sono essenziali miglioramenti strutturali globali per raggiungere obiettivi ambiziosi di crescita, occupazione e inclusione sociale. Il Consiglio ha già individuato settori fondamentali che devono essere rafforzati nel processo di Cardiff. Il Consiglio europeo invita pertanto il Consiglio a intensificare i lavori sugli indicatori di performance strutturale e a riferire entro la fine del 2000.

19. Il Consiglio europeo considera essenziale che, nell'ambito del mercato interno e dell'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente conto delle disposizioni del trattato riguardanti i servizi di interesse economico generale e le imprese incaricate della gestione di tali servizi. Chiede alla Commissione di attualizzare la comunicazione del 1996 in base al trattato.

Mercati finanziari efficienti e integrati

20. L'esistenza di mercati finanziari efficienti e trasparenti favorisce la crescita e l'occupazione attraverso una migliore distribuzione del capitale e la riduzione dei costi di quest'ultimo. Siffatti mercati svolgono un ruolo essenziale in termini di impulso alle nuove idee, sostegno alla cultura imprenditoriale e promozione sia dell'accesso alle nuove tecnologie che dell'utilizzo delle medesime.

È essenziale sfruttare le potenzialità dell'euro per progredire verso l'integrazione dei mercati finanziari dell'UE. Inoltre l'esistenza di mercati del capitale di rischio efficienti svolge una funzione importantissima per le piccole e medie imprese innovative e a forte crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili.

21. Per accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, si dovrebbe provvedere a:

- fissare un calendario rigoroso affinché il piano d'azione per i servizi finanziari sia attuato entro il 2005, tenendo conto delle azioni da realizzare prioritariamente e volte, ad esempio, ad agevolare il più ampio accesso possibile al capitale di investimento a livello dell'UE anche per le PMI, mediante un "passaporto unico" per gli emittenti; favorire la positiva partecipazione di tutti gli investitori a un mercato integrato, eliminando gli ostacoli agli investimenti nei fondi pensione; promuovere l'ulteriore integrazione e un migliore funzionamento dei mercati dei titoli di Stato attraverso una maggiore consultazione e trasparenza per quanto concerne il calendario delle emissioni dei prestiti, le tecniche e gli strumenti relativi e un migliore funzionamento dei mercati "pronti contro termine" ("repo") transfrontalieri; rafforzare la comparabilità delle situazioni patrimoniali delle imprese; intensificare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari dell'UE;
- garantire la piena attuazione del piano d'azione per il capitale di rischio entro il 2003;
- compiere rapidi progressi circa le proposte, da tempo all'esame, relative alle offerte pubbliche di acquisto, al risanamento e alla liquidazione degli enti creditizi e delle compagnie di assicurazione per migliorare il funzionamento e la stabilità del mercato finanziario europeo;
- portare a termine, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, il pacchetto fiscale in discussione.

Coordinamento delle politiche macroeconomiche: risanamento di bilancio, qualità e sostenibilità delle finanze pubbliche

22. Le politiche macroeconomiche dovrebbero, oltre che preservare la stabilità macroeconomica e incentivare la crescita e l'occupazione, promuovere la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza; ciò implica un rafforzamento del ruolo delle politiche strutturali. Il dialogo macroeconomico nel quadro del processo di Colonia deve creare un rapporto di fiducia tra tutti gli attori interessati per consentire una comprensione adeguata dei rispettivi vincoli e posizioni. L'occasione offerta dalla crescita deve essere sfruttata per perseguire più attivamente il risanamento di bilancio e migliorare la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche.

23. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione di presentare secondo le consuete procedure, entro la primavera del 2001, una relazione che valuti il contributo delle finanze pubbliche alla crescita e all'occupazione e che appuri, in base a dati e indicatori comparabili, se siano state prese adeguate misure concrete per:

- allentare la pressione fiscale sul lavoro, in particolare quello scarsamente qualificato e a bassa retribuzione, migliorare gli effetti di incentivazione dell'occupazione e della formazione prodotti dai regimi fiscali e previdenziali;
- riorientare la spesa pubblica al fine di accrescere l'importanza relativa dell'accumulazione di capitale - sia fisico che umano - e sostenere la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e le tecnologie dell'informazione;
- garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, esaminandone i vari aspetti, incluso l'impatto dell'invecchiamento della popolazione, alla luce della relazione che dovrà essere elaborata dal Gruppo ad Alto livello "Protezione sociale".

MODERNIZZARE IL MODELLO SOCIALE EUROPEO INVESTENDO NELLE PERSONE E COSTRUIENDO UNO STATO SOCIALE ATTIVO

24. Le persone sono la principale risorsa dell'Europa e su di esse dovrebbero essere impiegate le politiche dell'Unione. Investire nelle persone e sviluppare uno Stato sociale attivo e dinamico sarà essenziale per la posizione dell'Europa nell'economia della conoscenza nonché per garantire che l'affermarsi di questa nuova economia non aggravi i problemi sociali esistenti rappresentati dalla disoccupazione, dall'esclusione sociale e dalla povertà.

Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi

25. I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione. Dovranno offrire possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro competenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti. Questo nuovo approccio dovrebbe avere tre componenti principali: lo sviluppo di centri locali di apprendimento, la promozione di nuove competenze di base, in particolare nelle tecnologie dell'informazione, e qualifiche più trasparenti.

26. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Consiglio e la Commissione ad avviare le iniziative necessarie nell'ambito delle proprie competenze, per conseguire gli obiettivi seguenti:

- un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane;
- il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il primo ciclo di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di formazione dovrebbe essere dimezzato entro il 2010;
- le scuole e i centri di formazione, tutti collegati a Internet, dovrebbero essere trasformati in centri locali di apprendimento plurifunzionali accessibili a tutti, ricorrendo ai mezzi più idonei per raggiungere un'ampia gamma di gruppi bersaglio; tra scuole, centri di formazione, imprese e strutture di ricerca dovrebbero essere istituiti partenariati di apprendimento a vantaggio di tutti i partecipanti;
- un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base da fornire lungo tutto l'arco della vita: competenze in materia di tecnologie dell'informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali; dovrebbe essere istituito un diploma europeo per le competenze di base in materia di tecnologia dell'informazione, con procedure di certificazione decentrate, al fine di promuovere l'alfabetizzazione "digitale" in tutta l'Unione;
- entro il 2000 dovrebbero essere individuati i mezzi atti a promuovere la mobilità di studenti, docenti e personale preposto alla formazione e alla ricerca, sia utilizzando al meglio i programmi comunitari esistenti (Socrates, Leonardo, Gioventù) eliminando gli ostacoli, sia mediante una maggiore trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione; dovrebbero altresì essere adottati provvedimenti per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei docenti e attirare docenti di alto livello;
- dovrebbe essere elaborato un modello comune europeo per i curriculum vitae, da utilizzare su base volontaria, per favorire la mobilità contribuendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia negli istituti di insegnamento e formazione che presso i datori di lavoro.

27. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio "Istruzione" di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff e presentare al Consiglio europeo una relazione di più ampia portata nella primavera del 2001.

Posti di lavoro più numerosi e migliori per l'Europa: sviluppo di una politica attiva dell'occupazione

28. Il processo di Lussemburgo, basato sulla definizione di orientamenti a livello comunitario da recepire nei piani d'azione nazionali per l'occupazione, ha consentito all'Europa di ridurre la disoccupazione in modo sostanziale. La revisione intermedia dovrebbe imprimere un nuovo impulso a questo processo, integrando gli orientamenti e attribuendo loro obiettivi più concreti, stabilendo legami più stretti con altri settori politici pertinenti e definendo procedure più efficaci per coinvolgere i vari attori. Le parti sociali dovranno essere più strettamente associate all'elaborazione e all'attuazione degli opportuni orientamenti nonché al relativo follow-up.

29. In tale contesto, il Consiglio e la Commissione sono invitati a esaminare i seguenti quattro punti chiave:

- migliorare l'occupabilità e colmare le lacune in materia di qualificazioni, in particolare fornendo servizi di collocamento mediante una base di dati a livello europeo riguardante i posti di lavoro e le possibilità di apprendimento; promuovere programmi speciali intesi a permettere ai disoccupati di colmare le lacune in materia di qualificazioni;
- attribuire una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale elemento di base del modello sociale europeo, promuovendo altresì accordi tra le parti sociali in materia di innovazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sfruttando la complementarità tra tale apprendimento e l'adattabilità delle imprese e del loro personale mediante una gestione flessibile dell'orario di lavoro e l'impiego a rotazione e introducendo un riconoscimento europeo per imprese particolarmente avanzate. I progressi verso questi obiettivi dovrebbero essere oggetto di analisi comparativa;
- accrescere l'occupazione nei servizi, compresi i servizi personali in cui esiste una notevole scarsità di manodopera; sono possibili iniziative private, pubbliche o del terzo settore, con soluzioni appropriate a favore delle categorie più svantaggiate;
- favorire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale, e rendendo più facile conciliare la vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei bambini.

30. Il Consiglio europeo ritiene che l'obiettivo generale di queste misure debba consistere, in base alle statistiche disponibili, nell'accrescere il tasso di occupazione dall'attuale media del 61% a una percentuale che si avvicini il più possibile al 70% entro il 2010 e nell'aumentare il numero delle donne occupate dall'attuale media del 51% a una media superiore al 60% entro il 2010. Tenendo

presenti le diverse situazioni iniziali, gli Stati membri dovrebbero prevedere di fissare obiettivi nazionali per un aumento del tasso di occupazione. Attraverso l'ampliamento della forza lavoro, sarà così rafforzata la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.

Modernizzare la protezione sociale

31. Il modello sociale europeo, con i suoi progrediti sistemi di protezione sociale, deve fornire un supporto alla trasformazione dell'economia della conoscenza. Tuttavia questi sistemi devono essere adattati, nel contesto di uno Stato sociale attivo per dimostrare che il lavoro "paga", per garantire la loro sostenibilità a lungo termine a fronte dell'invecchiamento della popolazione, per promuovere l'inclusione sociale e la parità di genere, e fornire servizi sanitari di qualità. Consapevole che la sfida può essere meglio affrontata quale parte di uno sforzo congiunto, il Consiglio europeo invita il Consiglio:

- a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio di esperienze e buone prassi, con l'ausilio di reti di informazione perfezionate che costituiscono gli strumenti fondamentali in questo campo;
- a incaricare il Gruppo ad alto livello « Protezione sociale » di fornire un supporto a tale cooperazione tenendo conto dei lavori attualmente svolti dal Comitato di politica economica e, in via prioritaria, di preparare, sulla base di una comunicazione della Commissione, uno studio sulla futura evoluzione della protezione sociale in un'ottica di lungo periodo, ponendo in particolare risalto la sostenibilità dei sistemi pensionistici in contesti temporali diversi sino al 2020 e oltre, se necessario. Una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori dovrebbe essere presentata entro il dicembre 2000.

Promuovere l'inclusione sociale

32. Il numero delle persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale è inaccettabile. Occorrono iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati che dovranno essere concordati dal Consiglio entro la fine dell'anno. Il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" parteciperà ai lavori. La nuova società basata sulla conoscenza offre un immenso potenziale per ridurre l'esclusione sociale sia mediante la creazione delle condizioni economiche per una maggiore prosperità attraverso livelli più alti di crescita e occupazione, sia mediante l'apertura di nuovi modi di partecipazione alla società. Essa comporta nel contempo il rischio di un divario sempre più ampio tra coloro che hanno accesso alle nuove conoscenze e quanti ne sono esclusi. Per evitare tale rischio e valorizzare appieno questo nuovo potenziale occorre compiere sforzi per migliorare le competenze, promuovere un maggiore accesso alle conoscenze e alle opportunità e lottare contro la disoccupazione: il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro l'esclusione sociale. Le politiche per combatterla dovrebbero essere basate su un metodo di coordinamento aperto comprendente i piani nazionali di azione e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione in questo settore, che deve essere presentata entro giugno 2000.

33. Il Consiglio europeo invita in particolare il Consiglio e la Commissione:

- a promuovere una migliore comprensione dell'esclusione sociale attraverso un dialogo costante nonché scambi di informazioni e di buone prassi, sulla base di indicatori convenuti di comune accordo; il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" coopererà alla definizione di tali indicatori;
- a integrare la promozione dell'inclusione nelle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia abitativa, cui dovrà affiancarsi a livello comunitario un'azione nel quadro dei fondi strutturali nei limiti dell'attuale quadro di bilancio;
- a sviluppare azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi bersaglio (ad esempio gruppi minoritari, bambini, anziani e disabili); gli Stati membri opereranno una scelta tra queste azioni a seconda della loro situazione specifica e riferiranno successivamente in merito alla loro attuazione.

34. Tenendo conto delle presenti conclusioni, il Consiglio proseguirà le riflessioni sui futuri orientamenti della politica sociale sulla scorta di una comunicazione della Commissione, nella prospettiva di giungere a un accordo sull'Agenda sociale europea al Consiglio europeo di Nizza in dicembre, tenuto conto anche delle iniziative dei diversi partner interessati.

PORRE IN ATTO LE DECISIONI: UN APROCCIO PIU' COERENTE E SISTEMATICO

Migliorare i processi attuali

35. Non occorre alcun nuovo processo. Gli attuali indirizzi di massima per le politiche economiche e i processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia offrono i necessari strumenti, sempre che siano semplificati e meglio coordinati, in particolare associando altre composizioni del Consiglio alla preparazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche da parte del Consiglio ECOFIN. Inoltre, siffatti indirizzi dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle implicazioni di medio e lungo periodo delle politiche strutturali e sulle riforme volte alla promozione del potenziale di crescita economica, dell'occupazione e della coesione sociale, nonché sulla transizione verso un'economia

basata sulla conoscenza. I processi di Cardiff e di Lussemburgo consentiranno di trattare in modo più approfondito i rispettivi temi.

36. Questi miglioramenti saranno appoggiati dal Consiglio europeo che assumerà un preminente ruolo guida e di coordinamento per garantire la coerenza globale e l'efficace controllo dei progressi finalizzati al conseguimento del nuovo obiettivo strategico. Pertanto il Consiglio europeo terrà ogni primavera una riunione dedicata ai problemi economici e sociali. L'organizzazione di tale riunione richiederà quindi lo svolgimento di lavori a monte e a valle. Il Consiglio europeo invita la Commissione a elaborare annualmente una relazione di sintesi sui progressi realizzati in base ad indicatori strutturali da convenire per quanto attiene all'occupazione, all'innovazione, alle riforme economiche e alla coesione sociale.

Attuazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto

37. L'attuazione dell'obiettivo strategico sarà agevolata dall'applicazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto inteso come strumento per diffondere le buone prassi e conseguire una maggiore convergenza verso le finalità principali dell'UE. Tale metodo, concepito per assistere gli Stati membri nell'elaborazione progressiva delle loro politiche, implica:

- la definizione di orientamenti dell'Unione in combinazione con calendari specifici per il conseguimento degli obiettivi da essi fissati a breve, medio e lungo termine;
- la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi e qualitativi e di parametri di riferimento ai massimi livelli mondiali, commisurati alle necessità di diversi Stati membri e settori, intesi come strumenti per confrontare le buone prassi;
- la trasposizione di detti orientamenti europei nelle politiche nazionali e regionali fissando obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità nazionali e regionali;
- periodico svolgimento di attività di monitoraggio, verifica e valutazione inter pares, organizzate nel quadro di un processo di apprendimento reciproco.

38. Un'impostazione totalmente decentrata sarà applicata coerentemente con il principio di sussidiarietà, a cui l'Unione, gli Stati membri, i livelli regionali e locali, nonché le parti sociali e la società civile parteciperanno attivamente mediante diverse forme di partenariato. Un metodo di analisi comparativa delle buone prassi in materia di gestione del cambiamento sarà messo a punto dalla Commissione europea, di concerto con vari fornitori e utenti, segnatamente le parti sociali, le imprese e le ONG.

39. Il Consiglio europeo rivolge un particolare appello al senso di responsabilità sociale delle imprese in materia di buone prassi concernenti l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l'inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile.

40. A giugno si terrà un consesso ad alto livello tra le istituzioni e gli organismi dell'Unione e le parti sociali per fare il punto dei processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia, e dei contributi dei vari attori al potenziamento dei contenuti del patto europeo per l'occupazione.

Mobilizzazione dei mezzi necessari

41. Il settore privato e i partenariati pubblico-privato saranno lo strumento privilegiato per conseguire il nuovo obiettivo strategico che dipenderà dalla mobilitazione delle risorse disponibili sul mercato nonché dagli sforzi degli Stati membri. In questo processo l'Unione svolge un ruolo di catalizzatore, creando un quadro efficace ai fini della mobilitazione di tutte le risorse disponibili per il passaggio all'economia basata sulla conoscenza e apportando il proprio contributo a questo sforzo nell'ambito delle politiche comunitarie esistenti, nel rispetto dell'Agenda 2000. Inoltre, il Consiglio europeo accoglie con favore il contributo che la BEI è pronta a fornire nei settori della formazione del capitale umano, delle PMI e dell'imprenditorialità, della ricerca e dello sviluppo, delle reti nel campo della tecnologia dell'informazione e in quello delle telecomunicazioni, nonché dell'innovazione. Con l'"Iniziativa Innovazione 2000" la BEI proseguirà i suoi programmi intesi a rendere disponibile un ulteriore importo di un miliardo di euro per operazioni di capitale di rischio per PMI, e il suo programma mirato di prestiti da 12 a 15 miliardi di euro per i prossimi 3 anni in settori prioritari.

II. POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

42. Il Consiglio europeo ha accolto con favore la relazione preliminare della Presidenza sul "Rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa", che rispecchia i lavori svolti dalla Presidenza, con la collaborazione del Segretario Generale/Alto Rappresentante, in seno al Consiglio "Affari generali", conformemente al mandato ricevuto dal vertice di Helsinki.

43. Il Consiglio europeo si compiace in particolare che gli organi interinali previsti a Helsinki siano già stati istituiti e stiano cominciando a funzionare efficacemente, e che il Consiglio abbia individuato un processo volto ad elaborare l'obiettivo primario e a identificare i contributi nazionali al fine di raggiungere la capacità militare fissata a Helsinki.

44. Il Consiglio europeo attende con vivo interesse gli ulteriori lavori che la Presidenza, in collaborazione con il Segretario Generale/Alto Rappresentante, porterà avanti in seno al Consiglio, e la relazione generale della Presidenza al Consiglio europeo di Feira, come richiesto dal vertice di Helsinki, comprese proposte sul coinvolgimento di paesi terzi nella gestione militare delle crisi da

parte dell'UE e sull'approfondimento delle relazioni dell'UE con la NATO, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki.

45. Il Consiglio europeo esprime inoltre il proprio apprezzamento per i risultati finora conseguiti nel capitolo "gestione non militare delle crisi". Esso invita il Consiglio a istituire - ad opera, o in occasione, del Consiglio europeo di Feira - un comitato per la gestione civile delle crisi.

III. BALCANI OCCIDENTALI

46. Il Consiglio europeo ribadisce che la pace, la prosperità e la stabilità dell'Europa sudorientale rappresentano una priorità strategica per l'Unione europea. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi realizzati nello scorso anno ma anche delle ardue sfide che attendono ancora la comunità internazionale nei Balcani occidentali. Il Consiglio europeo si compiace della relazione sui Balcani occidentali presentata dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, congiuntamente con la Commissione.

47. Il Consiglio europeo conferma che il suo obiettivo globale resta quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto politico ed economico dell'Europa. Il Consiglio europeo conferma che il processo di stabilizzazione e associazione costituisce la chiave di volta della sua politica nei Balcani. Gli accordi di stabilizzazione e associazione comprenderanno l'assistenza e la cooperazione in campo economico e finanziario, il dialogo politico, il ravvicinamento alla legislazione dell'Unione europea nonché la cooperazione in altri settori della politica e il libero scambio. Tali accordi dovranno essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica degli scambi. Il Consiglio europeo esorta i paesi della regione ad operare di concerto e con l'Unione per giungere a un felice esito nel processo di stabilizzazione e di associazione.

48. Il Consiglio europeo, tenendo presenti le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, richiama l'attenzione sulla prossima conferenza sull'Adriatico, promossa dall'Italia in cooperazione con l'Unione europea, che si svolgerà ad Ancona il 19 e 20 maggio. Essa rafforzerà la cooperazione nell'Adriatico in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il contrabbando e l'immigrazione illegale, promuovendo altresì la cooperazione transfrontaliera.

49. Il Consiglio europeo esorta la Commissione a presentare proposte per garantire procedure accelerate e un'assistenza rapida ed efficace.

50. Il Consiglio europeo sottolinea che nella RFJ una Serbia democratica, aperta alla cooperazione e in pacifica convivenza con i paesi limitrofi, sarà la benvenuta nella famiglia europea. In questa prospettiva l'Unione continuerà ad adoperarsi per il cambiamento democratico in Serbia. Le sanzioni selettive contro il regime continueranno ad essere un elemento necessario della politica dell'UE fintanto che il Presidente Milosevic rimarrà al potere. Il Consiglio europeo rivolge un appello al popolo serbo affinché si assuma la responsabilità del proprio futuro e reclami il posto che gli spetta nella famiglia delle nazioni democratiche. L'UE da parte sua non soltanto continuerà a sostenere l'opposizione democratica ma svilupperà altresì un dialogo globale con la società civile. Le ONG serbe dovrebbero essere incoraggiate ad impegnarsi con altre ONG su base regionale nel contesto del patto di stabilità.

51. Il Consiglio europeo esorta la Commissione e tutte le parti interessate, compresa la Commissione del Danubio, ad adottare immediatamente le misure necessarie per ripristinare la navigazione sul Danubio entro l'estate.

52. Il Consiglio europeo appoggia gli sforzi del Montenegro per realizzare le riforme democratiche e conseguire la prosperità economica. Esso sottolinea il bisogno urgente di una sostanziale assistenza al Montenegro per assicurare la sopravvivenza del governo democratico e scongiurare altre gravi crisi nella regione. Oltre allo studio della BEI sulla possibile estensione delle sue attività al Montenegro chiesta dal Consiglio, il Consiglio europeo invita le istituzioni competenti a prendere senza indugio le necessarie decisioni sul finanziamento, all'interno degli stanziamenti disponibili per l'esercizio 2000, di progetti, programmi e altre forme di assistenza che contribuiscano ad attenuare i bisogni finanziari immediati del Montenegro, ricorrendo se necessario alle riserve di bilancio dell'UE nonché all'assistenza macroeconomica. In questo contesto, il Consiglio europeo si compiace dell'inaugurazione ufficiale dell'Agenzia per la ricostruzione che si svolge oggi a Salonico.

53. Il Consiglio europeo ribadisce il suo impegno a favore della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che inquadra gli sforzi della comunità internazionale nel Kosovo. Elogia il lavoro svolto dall'UNMIK e dalla KFOR nel perseguire gli obiettivi della risoluzione nonché l'operato dell'OSCE. Ottenere la partecipazione serba all'amministrazione provvisoria e alle elezioni municipali nell'autunno 2000 costituirà un notevole passo avanti verso la stabilizzazione della situazione del Kosovo. Il mantenimento della stabilità nella regione può essere assicurato solo se si terrà conto dei legittimi interessi dei paesi limitrofi della RFJ nel pieno rispetto dell'integrità territoriale e delle frontiere esistenti.

54. La particolare responsabilità nella regione che incombe all'Unione determina il suo ruolo centrale nel fornire un sostegno internazionale per il Kosovo. L'Unione è risoluta ad assicurare il successo dello sforzo internazionale nel Kosovo. A questo scopo riconosce la necessità di dare un sostegno in

maniera più coordinata e coerente e di far sì che gli sforzi dell'Unione e dei suoi Stati membri abbiano un giusto riconoscimento. L'UE ha già assunto il ruolo principale contribuendo alla ricostruzione nel Kosovo, inviando i 30.000 militari della KFOR e 800 poliziotti civili e fornendo finanziamenti che ammontano a 505 milioni di euro, guidando nel contempo il pilastro della ricostruzione economica dell'UNMIK.

55. La comunità internazionale deve adottare una strategia più coerente e orientata all'azione nell'assistenza politica ed economica del Kosovo e della regione. Al riguardo il Consiglio europeo riconferma il contributo vitale del patto di stabilità, sotto la responsabilità del coordinatore speciale e rappresentante speciale dell'UE. Allo scopo di rafforzare il ruolo centrale dell'UE, il Consiglio europeo invita il Segretario Generale/Alto Rappresentante, sotto l'autorità della Presidenza e del Consiglio e in piena associazione con la Commissione, ad assicurare la coerenza delle politiche dell'UE per i Balcani occidentali, a potenziare gli effetti del suo contributo e a migliorare il coordinamento con il patto di stabilità ed altre iniziative della comunità internazionale. A tal fine si dovrebbero presentare, nella prossima sessione del Consiglio "Affari generali", proposte orientate all'azione. L'imminente conferenza regionale di finanziamento rappresenta una tappa fondamentale nell'ambito degli sforzi congiunti della comunità internazionale nell'Europa sudorientale.

IV. RUSSIA

56. Alla vigilia delle elezioni presidenziali in Russia, il Consiglio europeo ribadisce:

- l'importanza di sviluppare un partenariato strategico realmente efficace ed operativo in conformità dell'accordo di partenariato e cooperazione, della strategia comune dell'UE e dei successivi piani di azione della Presidenza, affinché si possa lavorare insieme nei numerosi settori di interesse comune, per portare pace, stabilità e prosperità in Europa sulla base di valori comuni e obiettivi condivisi;
- la conseguente necessità che, per quanto riguarda la Cecenia, la Russia assolvere i propri impegni, in particolare:
 - = ponga fine all'uso indiscriminato della forza militare,
 - = consenta indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti umani,
 - = permetta alle organizzazioni e agli osservatori internazionali competenti di svolgere la loro missione liberamente,
 - = prosegua senza indugio la ricerca di una soluzione politica.

57. Il Consiglio europeo considera il Consiglio di cooperazione con la Russia dell'11 aprile e il progettato vertice UE-Russia come importanti occasioni per realizzare tali obiettivi. A questo stesso scopo il Consiglio europeo dà mandato alla Troika di recarsi a Mosca appena possibile, subito dopo l'elezione del nuovo Presidente russo, per riconfermare a quest'ultimo ed al suo Governo l'approccio e le preoccupazioni dell'UE per quanto riguarda relazioni così importanti per entrambe le parti.

V. CONFERENZA INTERGOVERNATIVA

58. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi nei lavori della conferenza nonché dell'intenzione della Presidenza di presentare, sotto la sua responsabilità, una relazione generale al Consiglio europeo di Feira.

VI. REGIONI ULTRAPERIFERICHE

59. Il Consiglio europeo prende atto della relazione recentemente trasmessa dalla Commissione sulle misure intese a dare attuazione all'articolo 299, paragrafo 2 relativo alle regioni ultraperiferiche e la invita a presentare le sue prime proposte al Consiglio.

Allegato

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA (1)

- Documento della Presidenza: "Occupazione, riforma economica e coesione sociale Verso un'Europa dell'innovazione e dei saperi" (5256/00 + ADD 1 COR 1 (en))
- Relazione della Commissione: "eEurope - Una società dell'informazione per tutti" (6978/00)
- Contributo della Commissione: "Un programma di rinnovamento economico e sociale per l'Europa" (6602/00)
- Comunicazione della Commissione: "Politiche della Comunità a sostegno dell'occupazione" (6714/00)
- Comunicazione della Commissione: "Costruire un'Europa solidale" (6715/00)
- Comunicazione della Commissione: "Tendenze nel campo sociale: prospettive e sfide" (6716/00)
- Comunicazione della Commissione: "Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione" (6193/00)

- Relazione della Commissione sulla riforma economica: Relazione sul funzionamento dei mercati dei prodotti e dei capitali della Comunità
(5795/00)
- Contributo del Consiglio (ECOFIN)
(6631/1/00 REV 1)
- Contributo del Consiglio "Lavoro e affari sociali"
(6966/00)
- Contributo del Consiglio "Mercato interno" (Processo di riforme economiche avviato a Cardiff - Aspetti del mercato interno)
(7130/00)
- Parere del Comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro
(6557/00)
- Relazione della Presidenza: "Rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa"
(6933/00)
- Relazione sui Balcani occidentali presentata al Consiglio europeo di Lisbona dal Segretario Generale/Alto Rappresentante congiuntamente alla Commissione
(SN 2032/2/00 REV 2)
- Progetto di relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui progressi compiuti dall'Unione europea nel 1999
(6648/00)

Footnotes:

(1) Sul sito Internet della Presidenza: <http://www.portugal.ue-2000.pt/> si possono trovare i documenti preparatori su occupazione, riforme economiche e coesione sociale

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

(18.12.2000 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/1)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

[...]

Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.

PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

CAPO I

DIGNITÀ

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - . il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
 - . il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
 - . il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
 - . il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

CAPO II
LIBERTÀ
Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14

Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17

Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

CAPO III

UGUAGLIANZA

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23

Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24

Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26

Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

CAPO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35

Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

CAPO V CITTADINANZA

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

. il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,

. il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,

. l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42

Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 43

Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 44

Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

CAPO VI

GIUSTIZIA

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 52

Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Articolo 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

ARTICOLO I-3

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.
3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.
Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.

[...]

ARTICOLO II-74

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO II-75

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

ARTICOLO II-76

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO II-77

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
 2. La proprietà intellettuale è protetta.
- [...]

ARTICOLO II-80

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

ARTICOLO II-81

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

[...]

ARTICOLO II-88

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

[...]

ARTICOLO II-90

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

[...]

ARTICOLO II-94

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

[...]

ARTICOLO II-111

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

ARTICOLO II-112

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze.

Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.

ARTICOLO II-113

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

[...]

ARTICOLO III-117

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

[...]

CAPO II

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

ARTICOLO III-177

Ai fini dell'articolo I-3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

[...]

ARTICOLO III-179

1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente all'articolo III-178.

2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, sulla base della relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

[...]

ARTICOLO III-203

L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.

[...]

ARTICOLO III-204

1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo.

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Le ultime acquisizioni della Biblioteca e del Centro documentazione Europa del Consiglio regionale

ARTICOLI SEGNALATI DAI PERIODICI
DELLA BIBLIOTECA E DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE EUROPA
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

S1.

L'allargamento della UE.

in: L'industria n. 2 /2004 p. 205-288

/ALLARGAMENTO COMUNITARIO /PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE

* Dossier sulla Nuova Europa * Una terza idea di successo per l'Europa economica (ma la storia continua...) (f. Mosconi) * L'allargamento dell'Unione europea: questioni finanziarie, di competitività e di crescita (M. Nava) * L'allargamento e i suoi benefici economici (P. Guerrieri) * L'impatto commerciale dell'allargamento sull'industria e sui mercati del lavoro europei (G. Graziani) * Opportunità e sfide per il settore bancario nella Nuova Europa: il caso del gruppo Unicredit (R. Nicastro, F. Mucci, D. Revoltella) * Biblioteca del Consiglio P E. 3 IND 2

S2.

*Brevi osservazioni su costituzione europea e diritto del lavoro italiano / di Maria Vittoria Ballestrero.

in: *Lavoro e diritto n. 4 /2000 p. 547-574

/DIRITTI SOCIALI /UNIONE EUROPEA /COSTITUZIONE EUROPEA /DIRITTO DEL LAVORO

* Dibattito sulla Costituzione europea * Diritti sociali e diritto comunitario * Diritti sociali come diritti fondamentali * Catalogo dei diritti sociali nella Carta europea dei diritti fondamentali * Carta europea e diritto del lavoro italiano * Biblioteca del Consiglio P D3 LAVED

S3.

La *carta dei diritti dell'Unione e il lavoro flessibile: il valore delle regole e l'interpretazione della giurisprudenza / Fabrizio Amato.

in: *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale n. 4 /2002 p. 613-638

/CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI /DIRITTI SOCIALI /CONTRATTI DI LAVORO /FLESSIBILITA' /TUTELA DEI LAVORATORI

* Diritti sociali nell'europa comunitaria: dalla Carta sociale europea alla Carta dei diritti fondamentali * Crisi del welfare e precarizzazione dei rapporti di lavoro: esigenze di tutela * Flessibilità normata * Diritti del lavoro nell'ambito della carta dei diritti * Giustiziabilità * Biblioteca del Consiglio P D3 RIVGDL

S4.

La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un esempio di constitutional drafting? / Renato Balduzzi.

in: *Quaderni regionali n. 2 /2003 p. 381-414

/CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI /COSTITUZIONE EUROPEA

* Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: funzione e significati * Apparente scissione tra diritti dei cittadini e governo comunitario del dibattito costituente * Biblioteca del Consiglio P I. 1 QUAR

S5.

La *cittadinanza tra spazio europeo e dimensione nazionale / Elena Pesaresi.

in: *Nomos n. 2 /2003 p. 169-215

/CITTADINANZA EUROPEA /CITTADINANZA /IDENTITA' NAZIONALE /UNIONE EUROPEA

* Unione europea e spazio politico nell'integrazione sovranazionale * Dimensione costituzionale europea: deficit democratico e funzionalismo multilivello * Genesi e sviluppo della Costituzione europea * Cittadinanza nazionale ed europea * Biblioteca del Consiglio P D1 NOM

S6.

La *costituzionalizzazione dell'Europa sociale : diritti fondamentali e procedure di soft law / Silvana Sciarra.

in: *Quaderni costituzionali n. 2 /2004 p. 281-301

/UNIONE EUROPEA /DIRITTI SOCIALI

* Stato del dibattito intorno all'Europa sociale * Proposte circolanti prima della CIG 1996 * Metodo aperto di coordinamento * Diritti sociali e Costituzione europea * Biblioteca del Consiglio P D1 QUAC

S7.

*Costituzione europea e prospettive future delle istituzioni comunitarie / di Alessandro Catelani.

in: *Rassegna parlamentare n. 2 /2004 p. 455-476

/COSTITUZIONE EUROPEA /ISTITUZIONI COMUNITARIE

* Costituzione europea come primo passo verso uno stato sovranazionale * Prevalenza della Carta europea dei diritti fondamentali sulle costituzioni nazionali * Comune civiltà europea e culture dei singoli stati * Esperienze di stati federali con popoli di lingua e culture diverse * Limiti da porre alla rinuncia di sovranità * Biblioteca del Consiglio P D1 RASP

S8.

La *dimensione sociale nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione / di Antonio Cantaro.

in: *GE n. 6 /2003 p. 57-76

/COSTITUZIONE EUROPEA /CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI /DIRITTI SOCIALI

* Carta di Nizza, diritti sociali e processo costituente europeo * Indivisibilità dei diritti e bilanciamento * Diritti sociali e diritti fondamentali * Biblioteca del Consiglio P D1 DIREED

S9.

Le *dinamiche del mercato del lavoro nel processo di transizione dei paesi dell'Europa Centro-orientale (PECO) verso l'UE : il ruolo dei servizi all'occupazione / di Germana Di Domenico.

in: *Osservatorio Isfol n. 4 /2003 p. 10-22

/MERCATO DEL LAVORO /SERVIZI PER L'IMPIEGO /PAESI DELL'EUROPA CENTRO ORIENTALE

* Dinamiche del mercato del lavoro nei paesi dell'Europa centro-orientale * Quale ruolo dei servizi all'occupazione * Nuova redistribuzione del lavoro nei settori economici * Aumento progressivo della produttività del lavoro * Declino dell'occupazione * Con: tabelle e bibliografia * Biblioteca del Consiglio P C. 1 OSSI

S10.

*Diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e progetto di Costituzione europea / di Ugo Villani.

in: Il *diritto dell'Unione europea n. 1 /2004 p. 73-116

/COSTITUZIONE EUROPEA /DIRITTI FONDAMENTALI /CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO /CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

* Diritti fondamentali nel diritto comunitario * Efficacia giuridica e valore politico della Carta di Nizza * Rapporti con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo * Carta di Nizza e processo costituente europeo * Ipotesi di raccordo con la Convenzione * Biblioteca del Consiglio E X I. 1 DIRDUE

S11.

*Elasticità dell'offerta di formazione continua / Enrico Tezza.

in: *Professionalità n. 73 /2003 p. 42-47

/FORMAZIONE CONTINUA

* Proposta per rendere più flessibile l'erogazione della formazione continua * Richiamo ad alcuni elementi generali relativi all'incontro tra domanda e offerta di formazione continua * Spunti metodologici * Biblioteca del Consiglio P C. 1 PRO

S12.

L*Europa dal passato al futuro / Giuliano Amato.

in: Il *Mulino n. 1 /2004 p. 5-14

/COSTITUZIONE EUROPEA

* Excursus sui modelli istituzionali dalla nascita della Comunità europea ad oggi * Lavori della Convenzione europea * Bilancio e prospettive * Biblioteca del Consiglio P A1 PO MUL 1

S13.

L*Europa difficile.

in: Il *Mulino n. 1 /2004 p. 101-131

/POLITICA ECONOMICA COMUNITARIA /UNIONE EUROPEA /COSTITUZIONE EUROPEA

* Dossier * Una strada, due velocità (E. Berselli, A. Cavalli) * Il patto instabile (R. Tamborini, F. Targetti) * Una politica industriale per l'Europa in crisi (F. Mosconi) * Biblioteca del Consiglio P A1 PO MUL 1

S14.

La *flessibilità nella sicurezza alla prova : il caso del lavoro temporaneo fra soft law e hard law / di Loredana Zappalà.

in: *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali n.1/2003 p. 69-111

/FLESSIBILITA' /LAVORO /RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI /POLITICA SOCIALE
COMUNITARIA /TUTELA DEI LAVORATORI

* Flessibilità, sicurezza e lavoro di qualità nella strategia europea per l'occupazione * Lavoro temporaneo e Unione europea * Riesame dei divieti e delle restrizioni nel mercato del lavoro * Apertura alla flessibilità e diritti del lavoro nazionali * Commento alla proposta di Direttiva comunitaria * Biblioteca del Consiglio P D3
GIODDD

S15.

*Identità storica e Costituzione dell'Unione europea / Paolo Prodi.

in: Il *Mulino n. 4 /2004 p. 609-619

/COSTITUZIONE EUROPEA /IDENTITA' EUROPEA

* Excursus sulla storia costituzionale europea * Acquisizioni: centralità del patto politico, divisione del potere, centralità dei diritti soggettivi come limite della politica, presenza di un doppio ordine di norme (etiche e giuridico positive) in rapporto dialettico, definizione di una pluri identità *
Biblioteca del Consiglio P A1 PO MUL 1

S16.

*Indicatori di solidarietà e sistemi di welfare.

in: *Studi Zancan n. 2 /2004 p. 86-179

/POLITICA SOCIALE /SOLIDARIETA' SOCIALE /WELFARE STATE

* Dossier * Misurare il peso specifico della solidarietà (M. Giordano) * Indicatori di solidarietà nell'analisi dei sistemi di welfare (a cura di L. Colombini, E.A. Ferioli, M. Giordano) * Profili orizzontali e verticali della solidarietà (E.A. Ferioli) * La spesa sociale regionale (L. Colombini) * Aspetti di solidarietà nei sistemi locali di welfare (G. Santone) * Solidarietà e pianificazione locale (G. Gosetti) * Biblioteca del Consiglio P S. 2 STUZ

S17.

*Lavoro sociale: verso una prospettiva europea / Gunter J. Frisenhahn.

in: *Rassegna di servizio sociale n. 2 /2003 p. 23-44

/LAVORO SOCIALE

* Definizione di lavoro sociale * Come è cambiato nel tempo * Processo di nascita e sviluppo della pedagogia sociale, del lavoro e del servizio sociale * Verso prospettive europee * Con: bibliografia *
Biblioteca del Consiglio P S. 2 RASDSS

S18.

Il *mercato del lavoro qualificato in alcuni paesi europei nel 2002 / di Anna Mocavini, Achille Pierre Paliotta, Barbara Lasagni.

in: *Osservatorio Isfol n. 2/3 /2003 p. 142-157

/MERCATO DEL LAVORO /PAESI EUROPEI

* Indagine sul mercato del lavoro qualificato in alcuni paesi europei nel 2002 * Analisi di dati * Caratteristiche delle offerte di impiego * Nazionalità delle aziende e sede del lavoro * Professioni piu' richieste * Caratteristiche qualitative delle offerte di lavoro: requisiti richiesti agli aspiranti lavoratori * Con: tabelle e bibliografia * Biblioteca del Consiglio P C. 1 OSSI

S19.

I *mutamenti nella regolazione del lavoro e il resistibile declino dei sindacati europei / di Marino Regini.

in: *Stato e mercato n. 1 /2003 p. 83-108

/SINDACATI /PAESI DELLA CEE /RAPPORTI DI LAVORO

* Mutamenti intervenuti nella regolazione dei rapporti di lavoro dall'era fordista ad oggi * Implicazioni per i sindacati europei * Biblioteca del Consiglio P E. 1 STAEM

S20.

La *nuova normativa sul mercato del lavoro : opportunità e rischi / Tiziano Treu.

in: *Aggiornamenti sociali n. 1 /2004 p. 21-30

/MERCATO DEL LAVORO /L 30 2003 /LEGISLAZIONE

* Esame della L 30/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro * Modifiche del part-time * Innovazioni circa l'apprendistato * Superamento del lavoro interinale: la somministrazione di lavoro * Lavoro

a chiamata o intermittente * Lavoro a progetto * Riorganizzazione dei servizi pubblici e privati per l'impiego * Aspetti critici dei nuovi tipi di lavoro flessibile * Biblioteca del Consiglio P A1 PO AGGS

S21.

La *nuova strategia europea per l'occupazione / Olga Turrini.

in: *Professionalità n. 78 /2003 p. 21-23

/POLITICA DEL LAVORO /POLITICA ECONOMICA COMUNITARIA

* Strategia europea per l'occupazione (SEO) che orienterà le politiche degli Stati membri così come prescritto nella Dec del Consiglio del 22 luglio 2003 * Tappe di cammino * Prospettive future per i paesi membri * Biblioteca del Consiglio P C. 1 PRO

S22.

*Per una strategia di pianificazione sociale basata su infrastrutture di cittadinanza / Fondazione Zancan.

in: *Studi Zancan n. 1 /2004 p. 10-29

/PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA /SOLIDARIETA' SOCIALE

* Documento della Fondazione Zancan che indirizza a processi di pianificazione basata sullo sviluppo di infrastrutture di cittadinanza e cioè favorire sviluppo umano e sociale su base di reciprocità e solidarietà * Percorsi di realizzazione * Biblioteca del Consiglio P S. 2 STUZ

S23.

*Profili di riforma dei regimi di protezione del lavoro / Olivier Blanchard.

in: *Rivista italiana di diritto del lavoro n. 2 /2004 p. 161-212

/POLITICHE DEL LAVORO /WELFARE STATE

* Protezione sociale e mercato del lavoro * Disegnare un sistema di protezione del lavoro * Assicurazioni contro la disoccupazione * Licenziamenti e dimissioni * Regimi di protezione sociale in Francia * Biblioteca del Consiglio P D3 RIVIDD

S24.

La *protezione sociale del lavoro non standard.

in: *Lavoro e diritto n. 3 /2003 p. 361-538

/PREVIDENZA SOCIALE /RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI /PAESI EUROPEI

* Dossier * Presentazione e note per una (difficile) comparazione (G.G. Balandi, S. Renga) * Francia (J.-P. Laborde) * Spagna (S.G. Ortega) * Italia (P. Sandulli) * Germania (K.-J. Bieback) * Paesi Bassi (G. Heerma von Voss) * Ungheria (C. Kollonay Lehoczky) * Polonia (D. Stateczny) * Biblioteca del Consiglio P D3 LAVED

S25.

*Quale Europa, quante Europe sociali?

in: La *rivista delle politiche sociali n. 1 /2004 p. 11-330

/POLITICA SOCIALE COMUNITARIA /PAESI DELLA CEE /SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

* Dossier * L'annus horribilis 2003 (M. Dassù) * L'allargamento a Est e le ambiguità della nuova frontiera (A. Lettieri) * La diversità come ricchezza nell'Ue allargata (J. Zielonka) * Facendo i conti con l'allargamento (T. Boeri, F. Coricelli) * L'Europa sociale vista dagli Usa (J. Cohen, C.F. Sabel) * Ue: la politica sociale e dell'occupazione (A. Colombo) * Il dialogo sociale e l'allargamento dell'Unione (E. Gabaglio) * Il metodo aperto di coordinamento nei paesi dell'allargamento (G. Geroldi) * Dopo la transizione: povertà, disuguaglianze e sistemi assistenziali nell'Europa dell'Est (D.A. Sotiropoulos) * Regimi di welfare e modello ungherese (Z. Szeman) * Gli effetti dell'allargamento a Est sull'immigrazione e sul mercato del lavoro (H. Hinte, K. F. Zimmermann) * I sistemi di sicurezza sociale nei paesi dell'Europa centrale e orientale (R. Misci, S. Perini) * Processo di armonizzazione (M. D'Emilione) * Il processo costituzionale europeo e la conferenza intergovernativa (R. Matarazzo) * Biblioteca del Consiglio P S. 2 RIVDPS

S26.

*Quarant'anni di politiche sociali in Italia.

in: *Studi Zancan n. 3 /2004 p. 70-135

/POLITICA SOCIALE /WELFARE STATE /1960-2000

* Dossier * Guardare al futuro della società italiana (G. Pasini) * Quarant'anni di politiche sociali in Italia: l'apporto della Fondazione Zancan (A.C. Moro) * Uno spazio aperto di incontro e confronto (E. Fiorentino Busnelli) * L'apporto della Fondazione Zancan alle politiche sociali (C. Trevisan) * Motivazioni per una Carta etica delle professioni che operano a servizio delle persone (M. Dal Pra Ponticelli) * Welfare regionale: criteri per un'analisi comparata (T. Vecchiato) * Anticipare i tempi (G. Nervo) * Biblioteca del Consiglio P S. 2 STUZ

S27.

*Questione salariale, politica dei redditi e democrazia / Antonio Castronovi.

in: Il *ponte n. 6 /2004 p. 69-84

/RETRIBUZIONI /POLITICA DEI REDDITI

* Crisi del neoliberismo e dell'ideologia del privato * Politica dei redditi * Retribuzioni, produttività, contrattazione * Crisi della politica dei redditi * Per una nuova politica dei redditi * Politiche salariali nell'Europa allargata * Rappresentanza sociale e politica del lavoro e patto costituzionale * Biblioteca del Consiglio P A1 PO PON

S28.

Le *ragioni per un nuovo assetto del welfare in Europa / Massimo Paci.

in: La *rivista delle politiche sociali n. 1 /2004 p. 333-373

/WELFARE STATE /POLITICA SOCIALE COMUNITARIA /PAESI DELLA CEE /SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

* Crisi del sistema di welfare fordista e delle sue tre principali istituzioni * Processi di cambiamento e fattori di crisi: instabilità della famiglia, fine della piena occupazione e precarietà del lavoro, nuovi rischi sociali e difficoltà del paradigma assicurativo * Riforma delle assicurazioni sociali: il caso delle pensioni, tutela pensionistica dei lavoratori precari, altre tutele per i lavoratori precari * Passaggio alle politiche attive del lavoro * Ristrutturazione del tempo di vita e di lavoro * Sviluppo dei servizi sociali e personali * Mercato sociale dei servizi e l'azione volontaria * Con:
bibliografia * Biblioteca del Consiglio P S. 2 RIVDPS

S29.

*Relazioni industriali e cambiamento: il punto di vista dell'Europa / Tiziano Treu.

in: Il *Mulino n. 3 /2002 p. 520-529

/RELAZIONI INDUSTRIALI /UNIONE EUROPEA

* Mutamenti del mercato del lavoro e necessità di nuove forme di regolazione dei rapporti tra le parti * Indicazioni in materia dell'Unione europea * Possibilità di applicazione in Italia * Biblioteca del Consiglio P A1 PO MUL 1

S30.

Una *riflessione sul libro bianco sul welfare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali / Caritas italiana Consulta ecclesiale degli organismi socio assistenziali.

in: *Studi Zancan n. 2 /2003 p. 163-173

/POLITICA SOCIALE

* Esame e commento del libro bianco sul welfare del ministero * Benessere, cittadinanza, sicurezza, mobilità, solidarietà e sussidiarietà * Persona e famiglia * Terzo settore * Ruolo specifico del volontariato * Quali strumenti in atto nella politica sociale: problema del reddito minimo d'inserimento, livelli essenziali di assistenza, fiscalità, integrazione socio sanitaria * Biblioteca del Consiglio P S. 2 STUZ

S31.

Una *società disormeggiata, oltre la logica declino/sviluppo : sintesi del 37. rapporto / Censis.

in: *Censis n. 12 /2003 p. 3-118

/SOCIETA' ITALIANA

* Numero monografico * Sintesi del 37. rapporto Censis sulla situazione socio economica dell'Italia * Società italiana al 2003 * Processi formativi * Lavoro, professionalità, rappresentanze * Sistema di welfare * Territorio e reti * Soggetti economici dello sviluppo * Comunicazione e cultura * Processi innovativi * Sicurezza e legalità * Biblioteca del Consiglio P A1 SO CEN 2

S32.

*Spunti sui modelli relazionali tra Stato, sindacato e imprese negli stati membri e nell'Unione europea / Gaetano Zilio Grandi.

in: *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale n. 4 /2003 p. 823-852

/RELAZIONI INDUSTRIALI /POLITICA SOCIALE COMUNITARIA

* Relazioni industriali tradizionali nel settore privato e in quello pubblico * Stato, sindacato e imprese prima e dopo Maastricht * Ricaduta del diritto comunitario sulle relazioni industriali dei paesi europei * Relazioni industriali e nuovo mercato del lavoro * Biblioteca del Consiglio P D3 RIVGDL

S33.

Le *trasformazione del welfare / Costanza Fanelli, Sergio D'Angelo.

in: *Prospettive sociali e sanitarie n. 13 /2004 p. 7-10

/RAPPORTI REGIONI STATO /POLITICA SOCIALE /WELFARE STATE

* Libro bianco e politiche verso la famiglia * Federalismo e welfare * Sostenibilità economica e riforma fiscale * Impegno della cooperazione sociale * Biblioteca del Consiglio P S. 1 PROSES

S34.

I *valori degli europei / Jan Kerkhofs.

in: *Aggiornamenti sociali n. 4 /2002 p. 275-283

/VALORI ETICI /POPOLAZIONE EUROPEA

* Indagine sui valori etici della popolazione europea * Uguaglianza e libertà * Accentuazione dell'individualismo * Continuazione del processo di secolarizzazione * Desiderio di un lavoro più qualificato * Maggiore tolleranza * Atteggiamenti ambigui verso l'Europa * Biblioteca del Consiglio P A1 PO AGGS

S35.

La *valutazione della strategia europea per l'occupazione: il caso dell'Italia / Carlo Dell'Aringa.

in: *Rivista internazionale di scienze sociali n. 2 /2003 p. 213-240

/POLITICA DEL LAVORO /POLITICA ECONOMICA COMUNITARIA /OCCUPAZIONE

/DISOCCUPAZIONE

* Strategia Europea per l'Occupazione: analisi della realizzazione dei quattro pilastri in Italia * Occupabilità * Imprenditorialità * Adattabilità * Pari opportunità * Miglioramento strutturale del mercato del lavoro in Italia e negli altri paesi UE * Biblioteca del Consiglio P E. 6 RIVIDS

S36.

*Verso un nuovo assetto del welfare in Europa / di Massimo Paci.

in: *QA n. 1 /2004 p. 7-46

/WELFARE STATE /POLITICA DEL LAVORO

* Analisi sociopolitica del welfare in Europa * Sistema del welfare fordista * Processi di cambiamento e fattori di crisi * Riforma delle assicurazioni sociali * Politiche attive del lavoro * Sviluppo dei servizi sociali e personali * Volontariato * Biblioteca del Consiglio P E. 2 QA

S37.

*Verso una cittadinanza sociale aperta : i nuovi confini del Welfare nell'Unione europea / di Maurizio Ferrera.

in: *Rivista italiana di scienza politica n. 1 /2004 p. 95-126

/CITTADINANZA EUROPEA /POLITICA SOCIALE COMUNITARIA

* Integrazione europea e diritti sociali * Cittadinanza nazionale in prospettiva storica * Diritti sociali e territorio in Europa: fra chiusure e aperture * Nuova architettura spaziale della cittadinanza sociale nell'Ue * Cittadinanza aperta: dilemmi e prospettive * Biblioteca del Consiglio P A1 TP RIVIDS

S38.

*Welfare: finanziamento e capacità redistributiva.

in: La *rivista delle politiche sociali n. 2 /2004 p. 13-293

/POLITICA SOCIALE /WELFARE STATE

* Numero monografico * Politica economica e scelte di welfare: l'analisi della Cgil (A. Passoni) * Le politiche di bilancio e la spesa per il welfare dei paesi europei negli anni novanta (R. Paladini) * Redistribuzione e welfare: un confronto Europa-Usa (R. Artoni) * La legittimità democratica della tassazione (L. Pennacchi) * Il ruolo dell'Irap nel sistema fiscale italiano (V. Ceriani, G. Guerrieri) * Imposte e ostacoli allo sviluppo: considerazioni su innovazione e produttività in Italia (M. Franzini) * Lotta alle disuguaglianze ed efficienza della spesa sociale (E. Granaglia) * I livelli essenziali come condizione di cittadinanza sociale (B. Leone) * Opzioni a confronto su fiscalità e redistribuzione: un contributo alla lettura (B. Lapadula) * Sostegno alle responsabilità familiari e contrasto della povertà: ipotesi di riforma * Sull'istituzione di un fondo per la non autosufficienza in Italia (L. Beltrametti) * Isee: un'analisi della misura e dell'efficacia della sua applicazione (L. Ricci) * Spesa sociale (R. Tangorra) * La povertà come concetto duttile e come informatore delle politiche (G. Busilacchi) * Donne e previdenza * Vouchers: presupposti, usi e abusi * Biblioteca del Consiglio P S. 2 RIVDPS

SEGNALAZIONE DI MONOGRAFIE
DELLA BIBLIOTECA E DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE EUROPA
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

M39.

Il *patrimonio costituzionale europeo / Alessandro Pizzorusso. - Bologna : Il mulino, [2002]. - 191 p. ; 22 cm.
/COSTITUZIONE EUROPEA /DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO /PAESI EUROPEI
* Riflessioni sulla tradizione costituzionale comune dei paesi europei * Principi comuni statuiti in materia di
diritti fondamentali e di organizzazione costituzionale *
Biblioteca del Consiglio A D1 CO 02PAT

M40.

*Diritto di polizia e politiche di sicurezza / Vito di Franco. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, c2003. - 396
p. ; 24 cm.
/ORDINE PUBBLICO /POLIZIA DI STATO /DIRITTO /MANUALI /RD 733 1931 /LEGISLAZIONE
Biblioteca del Consiglio A D1 AS 03POL

M41.

*Cittadinanza e identità costituzionale europea / ricerca del Centro di ricerche in analisi economica,
economia internazionale, sviluppo economico ; a cura di Vittorio Emanuele Parsi. - Bologna : Il mulino,
[2001]. - 258 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde.
/UNIONE EUROPEA /INTEGRAZIONE EUROPEA /CITTADINANZA EUROPEA /DIRITTI FONDAMENTALI
/CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Biblioteca del Consiglio E I X 1. 6 01CIT

M42.

La *Costituzione dell'Europa / J.H.H. Weiler ; a cura di Francesca Martines. - Bologna : Il mulino, [2003]. -
642 p. ; 21 cm.
/COSTITUZIONE EUROPEA /UNIONE EUROPEA /INTEGRAZIONE EUROPEA /FEDERALISMO
EUROPEO /DIRITTI FONDAMENTALI
Biblioteca del Consiglio E I X 1. 7 03COS

M43.

Una *costituzione senza stato : ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco / a cura di Gabriella
Bonacchi. - Bologna : Il mulino, [2001]. - 532 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Fondazione Cassa di risparmio
delle province lombarde.
/COSTITUZIONE EUROPEA /DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO /INTEGRAZIONE EUROPEA
/IDENTITA' EUROPEA /UNIONE EUROPEA /DIRITTI FONDAMENTALI
Biblioteca del Consiglio E I X 1. 6 01COS

M44.

*Diritti e costituzione nell'unione europea / a cura di Gustavo Zagrebelsky ; coordinamento scientifico di
Sergio Dellavalle e Jorg Luther. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2003. - XIII, 307 p. ; 21 cm.
/INTEGRAZIONE EUROPEA /DIRITTO COSTITUZIONALE EUROPEO /DIRITTI FONDAMENTALI
* Saggi sulle strategie del costituzionalismo europeo * Carta dei diritti e Costituzione europea * Garanzia dei
diritti nella Carta europea * Biblioteca del Consiglio E I X 1. 6 03DIR

M45.

*Diritti sociali e mercato : la dimensione sociale dell'integrazione europea / Stefano Giubboni. - Bologna : Il
mulino, [2003]. - 332 p. ; 21 cm.
/INTEGRAZIONE EUROPEA /WELFARE STATE /POLITICA SOCIALE COMUNITARIA /DIRITTI SOCIALI
/ECONOMIA DI MERCATO
* Politiche di welfare e diritti lavorativi nello spazio comunitario * Diritti sociali sanciti come fondamentali
nella Carta di Nizza * Modelli di costituzione economica comunitaria, basati su integrazione sociale e
federalismo cooperativo * Biblioteca del Consiglio E I X 1. 7 03DIR

M46.

L*Europa e il futuro delle costituzioni / Agostino Carrino. - Torino : Giappichelli, [2002]. - VII, 191 p. ; 23 cm.

/COSTITUZIONI POLITICHE /DIRITTO COSTITUZIONALE EUROPEO /DIRITTO COSTITUZIONALE /INTEGRAZIONE EUROPEA

* Analisi sul futuro del costituzionalismo democratico * Costituzione europea * Problemi di legittimazione del processo di integrazione europea * Ideologia dei diritti umani e Europa dei popoli * Biblioteca del Consiglio E I X 1. 6 02EUR

M47.

La *nuova costituzione europea / Jacques Ziller ; prefazione di Giuliano Amato. - Bologna : Il Mulino, [2003]. - 176 p. ; 21 cm.

/COSTITUZIONE EUROPEA /CONVENZIONE EUROPEA DI LAEKEN /UNIONE EUROPEA

Biblioteca del Consiglio E I X 1. 7 03NUO

M48.

L'*omogeneità costituzionale nell'Unione europea : dopo il caso Austria e la Carta dei diritti fondamentali / a cura di Vincenzo Atripaldi, Roberto Miccu. - Padova : CEDAM, 2003. - XVII, 451 p. ; 24 cm.

/DIRITTO COSTITUZIONALE EUROPEO /CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI /COSTITUZIONE EUROPEA

Biblioteca del Consiglio E I X 1. 7 03OMO

M49.

*Principio di sussidiarietà : Europa, stato sociale / Gianni Arrigo ... [et al.] ; a cura di Mario Napoli. - Milano : Vita e Pensiero, [2003]. - X, 103 p. ; 22 cm.

/PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' /POLITICA SOCIALE COMUNITARIA /WELFARE STATE

/RAPPORTI STATO COMUNITA' EUROPEE

* Principio di sussidiarietà nel sistema giuridico comunitario * Principio di sussidiarietà e politica sociale nell'Unione europea * Rapporto tra sussidiarietà verticale e orizzontale e sistema del welfare state * Biblioteca del Consiglio E I X 1. 7 03PRI

M50.

*Europa e Italia : divergenze economiche, politiche e sociali / Sergio Ferrari, Roberto Romano ; introduzione di Guglielmo Epifani ; saggio conclusivo di Luciano Gallino. - Milano : F. Angeli, c2004. - 121 p. ; 23 cm.

/ECONOMIA ITALIANA /UNIONE EUROPEA

Biblioteca del Consiglio A E G 1. 1 04EUR

M51.

I *patti sociali e le esperienze della concertazione locale per lo sviluppo e l'occupazione nelle regioni italiane : osservazioni e proposte : assemblea, 29 aprile 2004 / CNEL Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 2004. - 21 p. ; 24 cm.

/CONTRATTAZIONE DECENTRATA /ECONOMIA LOCALE /SVILUPPO ECONOMICO

/PROGRAMMAZIONE REGIONALE /PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Biblioteca del Consiglio A E R 1. 1 04PAT

M52.

I *sistemi di produzione locale in Europa / Colin Crouch ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, [2004]. - 400 p. : ill. ; 22 cm.

/ECONOMIA LOCALE /FRANCIA /GERMANIA /GRAN BRETAGNA

Biblioteca del Consiglio A E R 1. 1 04SIS

M53.

*Come cambia il mercato del lavoro : D.Lgs n. 276/2003, Circ. Min. Lav. n 1/2004, Circ. Min. Lav. n. 3/2004 : primo commento / Tiziano Treu ... [et al.].

- Assago : IPSOA, [2004]. - XIV, 529 p. ; 24 cm.

/MERCATO DEL LAVORO /DLGS 276 2003 /LEGISLAZIONE /COMMENTI /RAPPORTI DI LAVORO

* Riforma del mercato del lavoro secondo le disposizioni della Legge delega 30/2003 (c.d. Legge Biagi) e successivi decreti legislativi * Disciplina dei nuovi contratti * Ampia appendice legislativa * Biblioteca del Consiglio A D3 LA 04COM

M54.

*Diritto del lavoro : sindacati, contratto e conflitto collettivo : casi e materiali / Fiorella Lunardon, Mariella Magnani, Paolo Tosi. - Torino : G. Giappichelli, [2003]. - XII, 455 p. ; 24 cm.

/DIRITTO SINDACALE /SINDACATI /CONTRATTI COLLETTIVI /CONTROVERSIE DI LAVORO

* Costituzione e struttura delle rappresentanze sindacali * Sindacati nel pubblico impiego * Rappresentatività sindacale nel diritto comunitario * Contratti collettivi * Scioperi e serrate *
Biblioteca del Consiglio A D3 SI 03DIR

M55.

*Flessibilità e parità : lavori atipici, donne, diritti e sindacato nella società contemporanea / Fabio Barffini ... [et al.]. - [S.l.] : Aspasia, c2003. - 209 p. ; 21x21 cm. ((Dal Progetto Concertare la parità, cofinanziato da FSE, Ministero del Lavoro e Regione Emilia-Romagna.

/RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI /FLESSIBILITA' /PARITA' UOMO DONNA /SINDACATI /DONNE

Biblioteca del Consiglio A R4 E 1. 8 03FLE

M56.

L'Italia flessibile : economia, costi sociali, diritti di cittadinanza / Marco Almagisti ... [et al.]. - Roma : Manifestolibri, [2003]. - 211 p. ; 18 cm.

/ECONOMIA /FLESSIBILITA' /LAVORO /MERCATO DEL LAVORO

* Riforma del mercato del lavoro in Italia * Critica alle politiche della flessibilità spinta e della precarizzazione del lavoro * Biblioteca del Consiglio A E G 1. 8 03ITA

M57.

Il *lavoro atipico / a cura di Michele La Rosa. - [Bologna] : Fondazione Aldini Valeriani, 2004. - 79 p. ; 21 cm. ((Progetto EQUAL ME.T.RI.C.A.

/RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI /MERCATO DEL LAVORO /EMILIA-ROMAGNA

* Fenomeno del lavoro flessibile e lavoro atipico in Italia * Mercato del lavoro e lavoro atipico in Emilia-Romagna * Ampia bibliografia * Biblioteca del Consiglio A C G 1. 9 04EQU 5

M58.

Il *lavoro civile : l'occupazione nel terzo settore / Attilio Gugiatti ; prefazione di Aldo Bonomi. - Milano : EGEA, 2003. - XIV, 183 p. : tab. ; 23 cm.

/TERZIARIO /OCCUPAZIONE /ORGANIZZAZIONI NON PROFIT /MERCATO DEL LAVORO

* Disoccupazione, politiche per l'occupazione e non profit (ANP) * Riforma del welfare e sviluppo delle aziende non profit * Ruolo delle ANP nel campo dell'occupazione * Appendice legislativa e ampia bibliografia * Biblioteca del Consiglio A E G 1. 8 03LAV

M59.

*Lavoro e welfare locale : atti del ciclo seminariale MaggioLavoro 2003 / a cura della Provincia di Bologna. - Roma ; Bari : Laterza, 2004. - VI, 106 p. ; 21 cm.

/LAVORO /FLESSIBILITA' /TUTELA DEI LAVORATORI /CONGRESSI BOLOGNA 2003

Biblioteca del Consiglio A E R 1. 8 04LAV

M60.

*Lavoro e welfare: giovani versus anziani : conflitto tra generazioni o lotta di classe del 21. secolo? / Giuliano Cazzola. - Soveria Mannelli : Rubettino, c2004. - XII, 114 p. ; 17 cm.

/GIOVANI /MERCATO DEL LAVORO /WELFARE STATE /FAMIGLIA /CONDIZIONE SOCIALE

Biblioteca del Consiglio A E G 2. 1 04LAV

M61.

Il *lavoro senza confini : profili e competenze dei lavoratori autonomi e coordinati / a cura di Milena Casagrande e Gianluca Cepollaro ; postfazione di Ugo Morelli. - Milano : Guerini e associati, 2003. - 168 p. ; 23 cm.

/FLESSIBILITA' /RAPPORTI DI LAVORO

/RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA /LAVORO AUTONOMO /INDAGINI

* Indagine sul lavoro precario in Italia * Particolarità del lavoro autonomo e coordinato in Trentino-Alto Adige *

Biblioteca del Consiglio A E G 1. 8 03LAV

M62.

Il *lavoro tra progresso e mercificazione : commento critico al decreto legislativo n. 276/2003 / a cura di Giorgio Ghezzi. - Roma : Ediesse, c2004. - 537 p. ; 24 cm.

/MERCATO DEL LAVORO /RAPPORTI DI LAVORO /COMMENTI /LEGISLAZIONE /DLGS 276 2003

* Commento, articolo per articolo, al DLgs 276/2003 che introduce rilevanti modifiche nell'ordinamento lavoristico italiano * Ampia bibliografia ed allegati normativi *
Biblioteca del Consiglio A D3 LA 04LAV

M63.

I *lineamenti fondamentali della contrattazione territoriale contenuta nell'archivio del CNEL e la contrattazione territoriale nei distretti industriali / CNEL, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - Roma : CNEL, 2004. - 178 p. ; 24 cm.

/CONTRATTAZIONE DECENTRATA /DISTRETTI INDUSTRIALI /RAPPORTI

Biblioteca del Consiglio A E G 1. 9 04LIN

M64.

*Mercato del lavoro e stato sociale in Italia / a cura di Enrico Del Colle. - Milano : F. Angeli, c2004. - 124 p. ; 23 cm.

/MERCATO DEL LAVORO /WELFARE STATE /ECONOMIA LOCALE /GIOVANI /RIFORMA DELLE PENSIONI

* Distribuzione territoriale del fattore lavoro in Italia * Risorse umane e divari strutturali nei sistemi locali di sviluppo * Giovani e riforma del mercato del lavoro * Evoluzione del welfare e riforma dei sistemi previdenziali* Biblioteca del Consiglio A E G 1. 8 04MER

M65.

*Mercato, occupazione e salari: la ricerca sul lavoro in Italia / Claudio Lucifora (a cura di). - Milano : Mondadori Università. - 2 v. ; 25 cm. ((A piè del front.: ISFOL.

/MERCATO DEL LAVORO /OCCUPAZIONE

* Saggi sul mercato del lavoro in Italia negli ultimi decenni * Capitale umano, occupazione e disoccupazione * Dinamiche salariali, divari territoriali e politiche pubbliche del lavoro * Ampia bibliografia * Biblioteca del Consiglio A E G 1. 8 03MER

M66.

Il *mondo del lavoro : un'evoluzione in corso / a cura di Guido Lazzarini ; presentazione di Gian Carlo Picco ; introduzione di Paola Ravizza ; scritti di T. Andreoli ... [et al.]. - Milano : FrancoAngeli, 2004. - 255 p. ; 23 cm.

/SOCIOLOGIA /LAVORO

* Evoluzione del mondo del lavoro in Italia * Riforma del mercato del lavoro e sviluppo sostenibile * Modelli organizzativi del nuovo mercato del lavoro * Formazione professionale come strumento di cambiamento e crescita personale e professionale * Ampia bibliografia di riferimento *

Biblioteca del Consiglio A E G 1. 8 04MON

M67.

Il *nuovo collocamento. - Milano : Fag, [2004]. - 138 p. ; 24 cm.

/COLLOCAMENTO /COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO /AGENZIE PER L'IMPIEGO /LAVORATORI STRANIERI /CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI /LAVORI SOCIALMENTE UTILI /DIRITTO /MANUALI

* Riforma del collocamento * Assunzione dei lavoratori Ue, parificati e lavoratori extracomunitari * Assunzione dei disabili e degli svantaggiati * Incentivi al reimpiego * Nuove agenzie per il lavoro secondo il Dlgs 276/2003 * Accreditamenti e borsa del lavoro alla luce della riforma del mercato del lavoro * Biblioteca del Consiglio A D3 LA 04COL

M68.

*Ordinamento comunitario e rapporti di lavoro. - Torino : UTET, c2004. - 197 p. ; 24 cm.

/POLITICA SOCIALE COMUNITARIA /DIRITTO DEL LAVORO /RAPPORTI DI LAVORO

* Modello di protezione sociale europeo * Ruolo della Corte di giustizia europea nell'evoluzione del diritto sociale comunitario * Biblioteca del Consiglio A D3 LA 04ORD

M69.

*Organizzazione dell'impresa e nuove tecnologie; fra fordismo e post-fordismo / a cura di Michele La Rosa ... [et al.]. - [Bologna] : Fondazione Aldini Valeriani, 2004. - 48 p. ; 21 cm. ((Progetto EQUAL ME.T.RI.C.A.

/MERCATO DEL LAVORO /RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI /IMPRESE

* Aspetti distintivi e specificità del fordismo e del postfordismo industriale *

Biblioteca del Consiglio A C G 1. 9 04EQU 2

M70.

*Promuovere regolarità e trasparenza nel mercato del lavoro / Unione Europea FSE, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Censis. - Preprint. - [S.l. : s.n.], 2003. - 151 p. ; 30 cm.
/MERCATO DEL LAVORO /ECONOMIA SOMMERSA /FLESSIBILITA' /RAPPORTI DI LAVORO /LAVORO NERO

Biblioteca del Consiglio B E G 1. 8 03PRO

M71.

*Riduzione e flessibilità del tempo di lavoro : quadro normativo e poteri individuali / Andrea Allamprese. - [Milanofiori, Assago] : Kluwer IPSOA, [2003].

- XV, 184 p. ; 24 cm.

/DIRITTO DEL LAVORO /LAVORO /FLESSIBILITA' /ORARI DI LAVORO /LEGISLAZIONE /NORMATIVA COMUNITARIA

* Incidenza della normativa comunitaria sulla riorganizzazione del tempo di lavoro, alla luce della riforma del mercato del lavoro * Riduzione dell'orario normale nella legislazione e nella contrattazione collettiva * Limiti al lavoro straordinario * Gestione individuale del tempo di lavoro * Biblioteca del Consiglio A D3 LA 03RID

M72.

La *riforma degli ammortizzatori sociali nel disegno di legge del governo n. 848-bis/2003 : assemblea, 25 marzo 2004 : osservazioni e proposte. - Roma : CNEL, 2004. - 95 p. ; 24 cm.

/POLITICA DEL LAVORO /DISOCCUPAZIONE /DISEGNI DI LEGGE /PARERI

Biblioteca del Consiglio A D3 PS 04RIF

M73.

La *riforma dei lavori / Antonio Vallebona. - Padova : CEDAM, 2004. - XII, 210 p. ; 24 cm.

/RAPPORTI DI LAVORO /MERCATO DEL LAVORO /DLGS 276 2003 /LEGISLAZIONE /COMMENTI

* Lavori non subordinati * Lavori a tempo parziale, intermittenti, ripartiti * Appalti e somministrazione di lavori * Trasferimento d'azienda e certificazione * Allegati legislativi (L 30 2003 e Dlgs 276 2003) *

Biblioteca del Consiglio A D3 LA 04RIF

M74.

La *riforma del lavoro : commento al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 attuativo della Legge Biagi : i nuovi contratti di lavoro, il mercato del lavoro, le procedure di certificazione / Mauro Nebiolo Vietti, Luca Negrini, Riccardo Travers. - Rimini : Maggioli, [2003]. - 232 p. ; 25 cm.

/MERCATO DEL LAVORO /OCCUPAZIONE /DLGS 276 2003 /LEGISLAZIONE /DIRITTO DEL LAVORO

* Tipologie di nuovi contratti di lavoro introdotti dal Dlgs 276/2003 attuativo della c.d. Legge Biagi * Procedure di certificazione * Biblioteca del Consiglio A D3 LA 03RIF

M75.

*Riforma del lavoro : Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 / Eufrazio Massi. - Milanofiori Assago (Mi) : Ipsoa, 2003). - p. 200 ; cm. 24. ((Suppl. di: Diritto & Pratica del Lavoro n. 40/2003.

/DIRITTO DEL LAVORO /DLGS 276 2003 /LEGISLAZIONE

* Commento al D.Lgs. 276/2003 * Organizzazione e riforma del mercato del lavoro * Appalti di servizi lavorativi * Apprendistato e contratto di inserimento * Contratti a progetto e occasionali * Certificazioni *

Biblioteca del Consiglio A D3 LA 03RIF

M76.

*Riforma del mercato del lavoro / Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido. - Milano : IPSOA, c2003. - 365 p. ; 23 cm.

/MERCATO DEL LAVORO /L 30 2003 /LEGISLAZIONE /MANUALI /RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI

* Nuove tipologie di lavoro e certificazione dei rapporti * Ampia appendice di documentazione legislativa e giurisprudenziale * Biblioteca del Consiglio A D3 LA 03RIF

M77.

La *riforma del mercato del lavoro : Riforma Biagi : decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 / Paolo Parisi, Michele Plancher, Giovanni Zamatteo. - Forlì ; Trento : Experta, [2003]. - 200 p. ; 24 cm.

/DLGS 276 2003 /LEGISLAZIONE /DIRITTO DEL LAVORO /OCCUPAZIONE

/MERCATO DEL LAVORO

* Commento al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro * Lavoro flessibile e ruolo delle Agenzie di lavoro interinale *

Biblioteca del Consiglio A D3 LA 03MER

M78.

*Tra famiglia e lavoro : viaggio attraverso conoscenza e applicazione della legge 53/2000 in Emilia Romagna / Enrica Maselli, Natascia Schieri ; prefazione di Paola Bosi. - Modena : IAL Emilia Romagna, [2003?]. - 202 p. ; 21 cm.
/CONGEDI DAL LAVORO /FAMIGLIA /EMILIA-ROMAGNA /LEGISLAZIONE REGIONALE /LR 53 2000 EMILIA-ROMAGNA /INDAGINI
Biblioteca del Consiglio A R4 D3 LA 03TRA

M79.

*Tutele e sicurezze per i nuovi lavori : problemi e prospettive : atti del convegno provinciale, Modena, 13 febbraio 2004. - Modena : Assessorato al lavoro e Politiche sociali Provincia di Modena, [2004?]. - 77 p. ; 23 cm.
/TUTELA DEI LAVORATORI /RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI /CONGRESSI MODENA 2004
Biblioteca del Consiglio A E R 1. 8 04TUT

M80.

*Verso una nuova mappa della società italiana : un Mese di sociale 2002 / Censis. - Milano : F. Angeli, 2003. - 143 p. ; 23 cm.
/LAVORO /PROFESSIONI /IMPRENDITORIA /MERCATO DEL LAVORO /LAVORO SUBORDINATO
Biblioteca del Consiglio A 041 MES 02

M81.

Una *vita tanti lavori : l'Italia degli atipici tra vulnerabilità sociale, reti familiari e auto-imprenditorialità / a cura di Danilo Catania, Concetta M. Vaccaro e Gianfranco Zucca ; prefazione di Giuseppe De Rita. - Milano : F. Angeli, [2004]. - 190 p. ; 23 cm.
/RAPPORTI DI LAVORO ATIPICI /MERCATO DEL LAVORO /FLESSIBILITA' /INDAGINI
* Riforma del mercato del lavoro in Italia * Ricerca sociologica, nata dalla collaborazione tra Iref e Censis, sulla condizione e le esperienze dei lavoratori atipici * Rischi e benefici della flessibilità *
Biblioteca del Consiglio A E G 1. 8 04VIT

M82.

*Europa sociale : modello continentale e modello anglosassone a confronto : convegno nazionale, Roma, 18-19 novembre 2003 / [promosso da] Fondazione Alternativas, Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Fondazione Friedrich Ebert. - Roma : Ediesse, [2004]. - 124 p. ; 21 cm.
/POLITICA SOCIALE COMUNITARIA /DIRITTI SOCIALI /CONGRESSI ROMA 2003
* Atti del convegno tenuto a Roma il 18/19 novembre 2003 su grandi temi di carattere sociale * Modello continentale e anglosassone a confronto * Politica sociale europea * Economia e lavoro, diritti sociali e cittadinanza, funzione pubblica e ruolo degli attori sociali *
Biblioteca del Consiglio A S G 2. 1 04EUR

M83.

*Lavoro, tradizionali e nuove fasce deboli : note operative sul tema. - [Bologna] : Fondazione Aldini Valeriani, 2003. - 39 p. ; 21 cm. ((Progetto EQUAL ME.T.RI.C.A.
/MERCATO DEL LAVORO /POLITICA SOCIALE /DISEGUAGLIANZA SOCIALE /EMILIA-ROMAGNA
* Mutamenti socio-economici e nuove fasce deboli di popolazione: risultanze di una ricerca della Regione Emilia-Romagna *
Biblioteca del Consiglio A C G 1. 9 04EQU 4

M84.

I *sistemi di welfare tra decentramento regionale e integrazione europea / a cura di Daniele Franco, Alberto Zanardi. - Milano : F. Angeli, 2003. - 294 p. ; 23 cm. ((Contiene una selezione dei contributi presentati alla 14. Riunione scientifica della Società italiana di economia pubblica, 4-5 ottobre 2002.
/WELFARE STATE /INTEGRAZIONE EUROPEA /SISTEMI SANITARI /CONGRESSI 2002
/FEDERALISMO FISCALE
* Atti della XIV Conferenza della Società italiana di economia pubblica * Coordinamento dei sistemi nazionali di protezione sociale e ruolo di un sistema di welfare europeo * Interrelazioni tra politiche di liberalizzazione dei mercati e politiche sociali *
Biblioteca del Consiglio A S G 2. 1 03SIS

M85.

Il *welfare come leva dello sviluppo locale : prospettive nel territorio reggiano : [atti della giornata di discussione tenutasi a Reggio Emilia il 5 giugno 2003] / [a cura di Gino Mazzoli]. - Reggio Emilia : Fondazione P. Manodori, 2004. - 96 p. ; 22 cm. ((Suppl. di: Animazione sociale, n. 1/2004.

/WELFARE STATE /POLITICA SOCIALE /REGGIO EMILIA /SVILUPPO ECONOMICO /ECONOMIA LOCALE /CONGRESSI REGGIO EMILIA 2003

* Ruolo delle realtà locali e loro reciproco rapporto rispetto alle trasformazioni sociali in atto * Costruzione di una rete di welfare territoriale * Rapporto tra sistema sociale di welfare ed economia, ambiente, urbanistica * Biblioteca del Consiglio A S R 2. 1 04WEL

M86.

*Immigrazione e lavoro / a cura di Maurizio Ambrosini e Fabio Berti ; scritti di: Maurizio Ambrosini ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, 2003. - 203 p. ; 23 cm.

/IMMIGRAZIONE /MERCATO DEL LAVORO /POLITICA DEL LAVORO /FORMAZIONE PROFESSIONALE

* Mercato del lavoro e formazione professionale degli immigrati in Italia * Politiche per l'integrazione degli immigrati * Ricerche sul fenomeno migratorio in Emilia-Romagna e Provincia di Milano * Biblioteca del Consiglio A S G 2. 8 03IMM

M87.

*Occupabilità ed inclusione sociale: accesso all'apprendimento ed equità / a cura di IRSEA Istituto di ricerche sulla società e l'economia dell'apprendimento, PLOCRS Centro accoglienza La Rupe. - [S.l. : s.n.], 2004. - 108 p. ; 21 cm. ((Progetto EQUAL ME.T.RI.C.A.

/MERCATO DEL LAVORO /FORMAZIONE PROFESSIONALE /DISEGUAGLIANZA SOCIALE

* Differenze fra occupazione ed occupabilità * Politiche per occupabilità e inclusione sociale a livello nazionale ed emiliano-romagnolo * Piani di zona come possibile strumento per l'occupabilità delle fasce deboli *

Biblioteca del Consiglio A C G 1. 9 04EQU 1

M88.

*Percorsi fra scuola e lavoro : il ruolo dei Centri per l'impiego / a cura di Marta Consolini ; scritti di M. Consolini ... [et al.]. - Roma : Italia Lavoro, stampa 2004. - 162 p. ; 21 cm + 1 cd-rom. ((In testa al front.: Fondo sociale europeo, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

/TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO /SERVIZI PER L'IMPIEGO /GIOVANI

Biblioteca del Consiglio A C G 1. 9 04PER

M89.

La *donna e il lavoro: diritti e tutele : congedi parentali, astensioni dal lavoro, convivenza more uxorio, mobbing, risarcimento del danno / Mario Berruti, Adriana Vassalini. - Padova : CEDAM, 2003. - X, 434 p. ; 24 cm.

/DIRITTO DEL LAVORO /TUTELA DEI LAVORATORI /PARITA' UOMO DONNA /PARI OPPORTUNITA' /LAVORO FEMMINILE /MANUALI

* Legislazione a tutela della donna lavoratrice * Tutela della gravidanza e puerperio; divieto di licenziamento; tutela della lavoratrice madre; tutela della donna che contrae matrimonio o convivenza * Vessazioni sul posto di lavoro * Ampia appendice normativa *

Biblioteca del Consiglio A A1 PG 03DON

M90.

*Fra lavoro e famiglia : i servizi di supporto e l'organizzazione del lavoro: ipotesi per nuove azioni positive / [Ricercazione srl, Networking srl]. - [Bologna] : IRECOOP Emilia-Romagna, stampa 2003. - 216 p. ; 21 cm.

/DONNE /TEMPI ORARI /ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO /AZIONI POSITIVE /SERVIZI SOCIALI/LAVORO DI CURA

Biblioteca del Consiglio A A1 PG 03FRA

M91.

*Oltre il soffitto di vetro / Linda S. Austin. - Casale Monferrato : Piemme, 2003. - 279 p. ; 21 cm.

/PARI OPPORTUNITA' /LAVORO FEMMINILE /OCCUPAZIONE FEMMINILE

Biblioteca del Consiglio A A1 PG 03OLT

M93.

Un *tempo giusto per ogni cosa : interventi per favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare / CESCOT Centro sviluppo commercio turismo e servizi Emilia-Romagna. - Bologna : CESCOT, [2003?]. - 95 p. 24 cm.

/TEMPI E ORARI /DONNE /LAVORO /AZIONI POSITIVE /CESENA /PROGETTI

Biblioteca del Consiglio A A1 PG 03TEM

M93.

*Capitale umano : la ricchezza dell'Europa / a cura di Giorgio Vittadini. - Milano : Guerini, 2004. - 302 p. ; 21 cm.

/RISORSE UMANE /ECONOMIA /EDUCAZIONE

Biblioteca del Consiglio A E G 6 04CAP

M94.

*Globalizzazione e governo delle relazioni tra i popoli / Gianfranco Sabattini.

- Milano : Franco Angeli, 2003. - 297 p ; 23 cm.

/GLOBALIZZAZIONE /RELAZIONI INTERNAZIONALI /ECONOMIA DI MERCATO /WELFARE STATE

/TEORIE ECONOMICHE

* Disoccupazione nei sistemi economici avanzati * Globalizzazione economica come reazione alla rigidità dei mercati nazionali * Pax democratica come presupposto alla pacifica integrazione degli Stati nel mercato globale *

Biblioteca del Consiglio A E G 6 03GLO

M95.

*Umanizzare l'economia : la sfida della globalizzazione / a cura delle ACLI. - Saronno : Monti, 2000. - 273 p. ; 21 cm.

/GLOBALIZZAZIONE /CONGRESSI VALLOMBROSA 1999 /ETICA

Atti del convegno organizzato dalle ACLI (Vallombrosa, 1999) sul rapporto fra lavoro e solidarietà. Contributo di politici ed economisti, sociologi e ambientalisti, esponenti dell'economia civile e rappresentanti della Chiesa Cattolica. Temi delle sessioni: La globalizzazione, una sfida per l'Europa e la democrazia; L'economia civile come cerniera tra solidarietà e mercato, tra locale e globale; Diritti umani e mercato globale per un'economia di giustizia.

Biblioteca del Consiglio A E G 6 00UMA